

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 gennaio 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1987, n. 39.

Modalità per il completamento della dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale nella fase di prima attuazione dell'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale delle Regioni . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1987, n. 40.

Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio. . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1987, n. 41.

Modifica della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, concernente: «Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica» . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1987, n. 42.

Modifica alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 52, concernente: «Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833» . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1987, n. 43.

Modifica ed integrazione della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, concernente: «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia» . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1987, n. 44.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1987» . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1987, n. 45.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1987 approvato con la legge regionale 25 maggio 1987, n. 32 . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1987, n. 46.

Modifica ed integrazione della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, concernente: «Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985» . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1987, n. 47.

Parziale modifica e integrazione della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18: «Istituzione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali e ambientali» . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1987, n. 48.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 concernente: «Utilizzazione dei beni patrimoniali dell'ex Opera Nazionale per i Combattenti (O.N.C.) trasferiti alla regione Lazio» . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1987, n. 49.

Integrazione all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19, concernente: «Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni e modificazioni delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione» . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1987, n. 50.

Calendario venatorio regionale per la stagione 1987-1988. . . . . Pag. 11

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1987, n. 50.

Bilancio di previsione 1987. Legge di bilancio 1987. Assestamento e 3<sup>a</sup> variazione. . . . . Pag. 13

**LEGGE REGIONALE 3 settembre 1987, n. 51.**

Modifiche alla legge regionale n. 57/1980: «Contributi in c/interesse o in c/capitale per la realizzazione, la modifica, l'adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi idrici delle imprese industriali o artigianali di cui alla legge n. 319/1976 e successive modificazioni» . . . . . Pag. 13

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA****LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1987, n. 32.**

Disciplina degli asili-nido comunali . . . . . Pag. 14

**LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1987, n. 33.**

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. . . . . Pag. 17

**LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1987, n. 34.**

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio. . . . . Pag. 21

**REGIONE UMBRIA****LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1987, n. 46.**

Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1987. . . . . Pag. 24

**LEGGE REGIONALE 3 novembre 1987, n. 47.**

Norme concernenti la disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi. . . . . Pag. 24

**REGIONE PIEMONTE****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 1987, n. 9929.**

Regolamento relativo all'utilizzo di collaboratori esterni di cui all'art. 30 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8. . . . . Pag. 28

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE****Provincia di Bolzano****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 settembre 1987, n. 13.**

Regolamento di esecuzione all'art. 35-bis, 13° comma della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche. . . . . Pag. 29

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 settembre 1987, n. 14.**

Integrazione al regolamento di attuazione della formazione dei medici di base emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 20 ottobre 1986, n. 20 . . . . . Pag. 30

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1987, n. 39.

**Modalità per il completamento della dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale nella fase di prima attuazione dell'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale delle Regioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1987)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Nella fase di prima attuazione delle leggi regionali 11 gennaio 1985, n. 6, 11 gennaio 1985, n. 7 e 11 aprile 1985, n. 36, delle venti posizioni di studio di cui al primo comma dell'art. 23 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, quindici sono attribuite mediante concorso interno con le modalità di cui alla presente legge e cinque mediante concorso pubblico per titoli ed esami nel rispetto della normativa vigente in materia.

## Art. 2.

Il concorso interno di cui al precedente articolo è riservato al personale della Regione, inserito nella prima qualifica funzionale dirigenziale ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, che ne faccia domanda entro i termini fissati dal bando di concorso di cui all'ultimo comma del presente articolo, consiste in un esame colloquio che accerti le capacità tecnico-professionali ed organizzative dei concorrenti e verterà sugli aspetti e problemi attinenti l'ordinamento regionale e le materie di competenza regionale.

La relativa commissione giudicatrice, costituita con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore al personale, è composta:

a) dal presidente della giunta regionale o, su sua delega, dall'assessore al personale che la presiede;

b) da tre consiglieri regionali designati dalla commissione consiliare permanente competente in materia di personale;

c) da due esperti scelti tra i docenti universitari nelle discipline oggetto dell'esame colloquio;

d) da un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative in campo regionale, di qualifica non inferiore a quella cui si riferisce il concorso. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano entro venti giorni dalla richiesta a comunicare il nominativo del loro rappresentante, provvede con decisione motivata l'assessore al personale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale.

Il bando di concorso è emanato con deliberazione della giunta regionale e deve, tra l'altro, disciplinare le modalità di presentazione delle domande.

## Art. 3.

I posti che si renderanno liberi nella dotazione organica relativa alla seconda qualifica funzionale dirigenziale entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria, risultante dall'espletamento del concorso interno di cui al precedente art. 1, saranno ricoperti utilizzando la graduatoria stessa.

## Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 luglio 1987

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 luglio 1987.*

87R1145

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1987, n. 40.

**Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1987)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità della legge

La Regione, per favorire il soddisfacimento della domanda di giustizia della società civile laziale, concorre alla preparazione ed all'aggiornamento dei cittadini residenti nel Lazio interessati alle carriere giudiziarie e forensi.

A tale scopo costituisce l'istituto di studi giuridici denominato «A.C. Jemolo» che è ente regionale agli effetti dell'art. 53 dello statuto regionale.

L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed il suo funzionamento è definito dalla presente legge e da un regolamento interno.

## Art. 2.

## Scopi dell'istituto

L'istituto di studi giuridici concorre a realizzare gli obiettivi di progresso culturale, civile e sociale enunciati dallo statuto regionale ed a tal fine:

a) promuove l'impegno unitario ed il confronto di quanti, nella pubblica amministrazione, nelle università, nella magistratura, nel foro e nella società civile intendono fornire un positivo contributo alla piena attuazione della Costituzione della Repubblica;

b) intraprende ogni iniziativa di studio e di ricerca valida per una formazione culturale pienamente partecipe del processo democratico del Paese.

L'istituto rivolge particolare attenzione alla preparazione dei candidati alle professioni forensi ed alle carriere giudiziarie.

## Art. 3.

*Attività dell'istituto*

Per raggiungere gli scopi indicati, l'istituto in particolare:

- a) promuove ed organizza convegni, seminari ed altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale;
- b) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario;
- c) pubblica volumi e periodici;
- d) promuove ed organizza ogni altra utile iniziativa scientifico-culturale;
- e) organizza corsi di preparazione ai concorsi per l'accesso alle professioni forensi ed alle carriere giudiziarie. Detti corsi sono riservati, nei limiti dei posti disponibili, ai cittadini residenti nel Lazio e la loro frequenza può essere favorita mediante l'istituzione di borse di studio.

Per gli scopi di cui al precedente comma l'istituto si può articolare in distinte sezioni.

## Art. 4.

*Sede dell'istituto*

L'istituto ha sede in ambito regionale in appositi locali attrezzati dalla Regione.

Gli organi direttivi e collegiali dell'istituto possono comunque articolare le attività didattiche nel territorio regionale secondo le esigenze e le disponibilità organizzative presenti nelle singole province.

## Art. 5.

*Organi dell'istituto*

Sono organi dell'istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori dei conti;
- d) il comitato scientifico-didattico.

## Art. 6.

*Consiglio di amministrazione*

Il consiglio di amministrazione è composto da quindici membri eletti dal consiglio regionale, di cui tre su designazione del consiglio giudiziario, tre su designazione dei consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori distrettuali, tre su designazione delle facoltà di giurisprudenza delle università statali del Lazio, sei scelti dal consiglio regionale, e dura in carica cinque anni.

Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i membri del consiglio stesso.

Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario amministrativo dell'istituto più elevato in grado che non ricopra la carica di direttore dell'istituto.

Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione spettano le indennità previste dalla legislazione regionale per il presidente e per i componenti dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

## Art. 7.

*Compiti del consiglio di amministrazione*

Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) il regolamento interno dell'istituto;
- b) il conferimento degli incarichi di insegnamento e di ricerca su proposta del comitato scientifico-didattico;
- c) i provvedimenti relativi al personale ed alla pianta organica dell'istituto;
- d) i bilanci preventivi ed i rendiconti generali;
- e) i programmi di attività dell'istituto ed i relativi aggiornamenti;

f) le convenzioni con le università, gli enti di formazione, i docenti e gli esperti;

g) l'acquisizione, l'alienazione e la trasformazione dei beni immobili dell'istituto, nonché l'autorizzazione delle spese e la approvazione dei contratti;

h) gli altri provvedimenti che non siano riservati al presidente dalle leggi regionali e dal regolamento interno dell'istituto.

Il consiglio di amministrazione provvede altresì a nominare, su proposta del presidente, il vice presidente.

## Art. 8.

*Convocazione e modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione*

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente dell'istituto, di norma una volta al mese, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza dei voti espressi e con la partecipazione di almeno la metà dei membri componenti, eccettuate quelle di cui al precedente art. 7, lettere a), c) e d), che sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, altresì, con voto consultivo, il direttore dell'istituto.

## Art. 9.

*Presidente dell'istituto*

Il presidente dell'istituto è il presidente del consiglio di amministrazione, egli è il legale rappresentante dell'istituto e promuove e coordina l'attività del consiglio di amministrazione, che convoca e presiede, stabilendone l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, il presidente adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, che deve essere, comunque, convocato entro sette giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi per la relativa ratifica. Qualora la ratifica non sia deliberata entro tale termine il provvedimento adottato in via di urgenza non produce ulteriori effetti.

La procedura indicata al precedente secondo comma non è applicabile ai provvedimenti di cui al precedente art. 7, lettere a), b), c), limitatamente alla nomina del direttore, d).

## Art. 10.

*Compiti del presidente dell'istituto*

Il presidente dell'istituto, oltre alle funzioni di cui al precedente art. 9, primo e secondo comma:

a) sottopone al consiglio di amministrazione le proposte dei provvedimenti di competenza del consiglio stesso di cui all'art. 7 della presente legge;

b) sottopone, altresì, al consiglio per la ratifica, con le modalità di cui al precedente art. 9, secondo comma, i provvedimenti assunti in via d'urgenza;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

d) dirige l'attività scientifico-didattica ed amministrativa dell'istituto curando la razionale organizzazione delle strutture operative e l'adeguata utilizzazione del personale;

e) convoca e presiede le riunioni del comitato scientifico-didattico;

f) soprintende a tutte le attività dell'istituto;

g) adotta i provvedimenti riservatigli dalle leggi regionali e dal regolamento interno dell'istituto, ovvero delegatigli dal consiglio di amministrazione.

Il presidente può delegare al direttore amministrativo dell'istituto l'emanazione di atti a rilevanza esterna con apposito provvedimento da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

## Art. 11.

*Collegio dei revisori dei conti*

Il collegio dei revisori dei conti è nominato con deliberazione del consiglio regionale e resta in carica per la durata del consiglio di amministrazione;

Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti eletti dal consiglio regionale tra coloro che sono iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

Ogni consigliere esprime non più di tre preferenze su una lista predisposta dalla presidenza del consiglio regionale, indicando il membro che dovrà ricoprire la carica di presidente del collegio, di membro effettivo e di membro supplente.

Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità pari a quella spettante al presidente ed ai componenti del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

## Art. 12.

*Compiti e modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti*

Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto, riferendo in merito al consiglio di amministrazione, ed esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge.

Il presidente del collegio dei revisori dei conti assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto e con voto consultivo quando si discutono i bilanci.

## Art. 13.

*Comitato scientifico-didattico*

Il comitato scientifico-didattico è composto dai docenti dell'istituto nominati dal consiglio di amministrazione.

Il comitato può avvalersi di esperti in particolari campi oggetto di specifici progetti dell'istituto.

Il comitato scientifico-didattico è presieduto dal presidente dell'istituto che lo convoca.

## Art. 14.

*Competenze del comitato scientifico-didattico*

Il comitato scientifico-didattico predispone i programmi formativi e di ricerca; coordina l'attività didattica per la realizzazione degli obiettivi, indicati dal consiglio di amministrazione; formula proposte per l'attività dell'istituto e per la nomina annuale dei docenti.

## Art. 15.

*Direttore dell'istituto*

L'incarico di direttore dell'istituto è conferito ad un magistrato nominato dal consiglio di amministrazione, scelto in una terna di magistrati, in servizio od in pensione, che abbiano operato presso gli uffici del distretto della Corte di appello di Roma, indicata dal consiglio giudiziario.

Il direttore dell'istituto dura in carica cinque anni e può essere confermato nell'incarico.

Il direttore dell'istituto:

a) è responsabile dell'applicazione del regolamento interno dell'istituto;

b) partecipa con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

c) collabora alla determinazione ed alla realizzazione degli obiettivi generali dell'istituto ed all'attuazione dei programmi di attività di questo e dei relativi aggiornamenti;

d) emana gli atti a rilevanza esterna previsti dal regolamento interno nonché gli atti a lui delegati dal presidente.

Al direttore compete una indennità la cui misura è fissata dal consiglio di amministrazione nel momento del conferimento dell'incarico.

## Art. 16.

*Personale dell'istituto*

L'istituto si avvale di proprio personale nei limiti della pianta organica allegata al regolamento interno dell'istituto stesso.

Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, si avvale prioritariamente di personale messo a disposizione dalla Regione e, eventualmente, tramite comando, dalle altre pubbliche amministrazioni presenti negli organi collegiali dell'istituto.

Il trattamento giuridico ed economico del personale è regolato dalla normativa dell'ente di provenienza del personale medesimo.

Per esigenze di personale non soddisfatte con le modalità di cui al precedente secondo comma o per particolari figure professionali altrimenti non reperibili, l'istituto provvede alla copertura dei posti disponibili mediante pubblici concorsi o con contratti per tempi determinati.

Al personale assunto mediante concorso si applica il trattamento economico e giuridico proprio dei dipendenti della Regione.

## Art. 17.

*Personale docente*

Per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica, l'istituto si avvale di docenti universitari, magistrati, avvocati ed esperti secondo le modalità stabilite dal regolamento interno e le indicazioni contenute nei programmi di attività.

Il personale docente dei corsi deve possedere requisiti di professionalità generale e specifica che garantiscano attività formativa qualificata e rispondente alle effettive esigenze istituzionali dell'ente.

## Art. 18.

*Vigilanza e controllo sull'attività dell'istituto*

Ai sensi dell'art. 54 dello statuto regionale, spetta al consiglio regionale l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale nonché dei programmi di attività dell'istituto.

Spetta alla giunta regionale il controllo di legittimità e di merito sui provvedimenti del consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 7, lettere a) e c), limitatamente alla pianta organica, ed alla lettera g), limitatamente all'acquisizione, all'alienazione ed alla trasformazione dei beni immobili.

## Art. 19.

*Modalità di esercizio della vigilanza e del controllo sull'attività dell'istituto*

Ai fini dell'esercizio del controllo di legittimità e di merito l'istituto trasmette i provvedimenti di cui al precedente art. 18 al consiglio regionale od alla giunta regionale, a seconda delle rispettive competenze, con le modalità indicate nell'art. 23 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, fatta eccezione per il bilancio e per il rendiconto generale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 22.

I provvedimenti non soggetti a controllo di merito divengono esecutivi ove non ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità nel termine di venti giorni dalla data di ricezione degli atti, con provvedimento motivato in cui venga indicato il vizio di legittimità riscontrato, o se, entro tale termine, si dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità. Il suddetto termine può essere interrotto per non più di una volta qualora la giunta regionale chieda chiarimenti od elementi integrativi. In tal caso il controllo è esercitato nelle forme di cui al presente comma entro venti giorni dalla ricezione delle controdeduzioni. Nel caso in cui l'atto soggetto anche a controllo di merito contenga vizi di legittimità l'organo di controllo lo annulla segnalando gli eventuali rilievi di merito.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'istituto soggette al solo controllo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne

rendano indilazionabile l'esecuzione, quando siano adottate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili si intendono decadute se non sono trasmesse per il controllo entro tre giorni dalla data di adozione. I termini per il controllo sono ridotti a dieci giorni dalla ricezione degli atti e non sono soggetti ad interruzioni.

#### Art. 20.

##### *Vigilanza e controllo sugli organi dell'istituto - Potere ispettivo - Scioglimento*

Nell'esercizio del potere di vigilanza sull'istituto, la giunta regionale può svolgere attività ispettiva per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzionali dell'istituto stesso.

Qualora siano riscontrati gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempienze di atti dovuti, la giunta regionale, accertate le responsabilità sulla base delle relative attribuzioni, propone, con provvedimento motivato, al consiglio regionale lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Lo scioglimento del consiglio di amministrazione è deliberato dal consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

Contestualmente allo scioglimento il consiglio regionale nomina, con voto limitato a due terzi dei componenti in carica, una commissione straordinaria per la gestione dell'istituto, costituita da tre membri e presieduta da quello che ha ottenuto il maggior numero di voti. La commissione svolge l'attività di competenza del consiglio di amministrazione.

La gestione straordinaria svolta a norma dei precedenti commi non può durare più di sei mesi. Entro tale data si dovrà provvedere alla nomina del consiglio di amministrazione.

#### Art. 21.

##### *Finanziamento*

Il finanziamento dell'istituto è assicurato mediante:

a) contributo ordinario del consiglio regionale determinato annualmente con la legge di bilancio sulla base delle esigenze di funzionamento e del programma di attività dell'istituto;

b) contributi straordinari comunitari, statali, regionali, delle altre pubbliche amministrazioni presenti nel consiglio di amministrazione e degli enti locali per la realizzazione dell'attività dell'istituto, nonché donazioni e lasciti disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;

c) proventi derivanti dalle convenzioni eventualmente stipulate con altri enti pubblici;

d) rendite patrimoniali e proventi di operazioni sul patrimonio.

Al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge provvede l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Nel bilancio regionale per l'esercizio 1987 è istituito il capitolo di spesa n. 26017 denominato: «Somministrazione al Consiglio regionale dei fondi necessari per il funzionamento dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio» con lo stanziamento di lire 500 milioni.

Per l'anno 1987, si provvede mediante riduzione di pari importo dal cap. 26006 del bilancio regionale per il medesimo esercizio.

La spesa necessaria per gli anni finanziari successivi sarà determinata con legge di approvazione del bilancio regionale.

#### Art. 22.

##### *Bilancio di previsione e rendiconto generale*

L'esercizio finanziario dell'istituto coincide con l'anno solare.

L'istituto ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale che vengono approvati dalla Regione contestualmente al bilancio ed al rendiconto generale regionali

Il bilancio di previsione è formulato in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Deve essere approvato dal consiglio di amministrazione e trasmesso alla Regione entro il 30 settembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario cui si riferisce.

Il rendiconto generale deve essere redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 44 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Deve essere approvato dal consiglio di amministrazione e trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

#### Art. 23.

##### *Regolamento interno*

Entro sessanta giorni dalla nomina degli organi dell'istituto, il consiglio di amministrazione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno dell'istituto stesso.

Il regolamento interno, deve, tra l'altro, contenere:

a) l'indicazione della sede dell'istituto;

b) le norme procedurali disciplinanti l'esercizio delle attività dell'istituto, rispetto ai principi di cui alla presente legge;

c) la pianta organica dell'istituto;

d) i criteri e le modalità per la stipula di convenzioni con il personale docente;

e) i criteri per la determinazione del trattamento giuridico ed economico del direttore amministrativo;

f) la individuazione dei provvedimenti amministrativi di competenza del presidente;

g) l'individuazione degli atti a rilevanza esterna che possono essere emanati dal direttore amministrativo dell'istituto;

h) l'organizzazione delle strutture operative dell'istituto e la determinazione delle relative competenze e dotazioni organiche.

#### Art. 24.

##### *Norma transitoria*

Nella fase di prima costituzione delle strutture operative dell'istituto la Regione assegna, mediante comando, proprio personale per far fronte alle esigenze funzionali delle strutture stesse.

Spetta al consiglio regionale determinare, d'intesa con il consiglio di amministrazione dell'istituto, il numero e le qualifiche funzionali dei dipendenti regionali di cui si ritiene necessario il comando. I comandi sono disposti dalla giunta regionale previo assenso degli interessati.

Il personale regionale comandato ai sensi del presente articolo può, a richiesta, dopo un anno dal provvedimento di comando, essere inquadrato nell'organico dell'istituto nei limiti della disponibilità della rispettiva qualifica funzionale della pianta organica allegata al regolamento interno dell'istituto.

In sede di prima applicazione della presente legge i docenti vengono nominati sentite le amministrazioni pubbliche presenti nel consiglio di amministrazione dell'istituto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 luglio 1987

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 luglio 1987.*

87Ri146

**LEGGE REGIONALE 11 luglio 1987, n. 41.**

**Modifica della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, concernente: «Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1987)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Il primo ed il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, sono così sostituiti:

«Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due membri supplenti, nominati dal consiglio regionale.

Il presidente del collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti».

**Art. 2.**

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi in carica dei consorzi di bonifica adeguano gli statuti alle disposizioni di cui al precedente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 luglio 1987

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 luglio 1987.*

87R1147

**LEGGE REGIONALE 17 luglio 1987, n. 42.**

**Modifica alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 52, concernente: «Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1987)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

La lettera *b*), terzo comma, dell'art. 16 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 52, è così modificata:

«*b*) da un funzionario medico, chimico o farmacista della Regione o delle unità sanitarie locali con almeno cinque anni di anzianità nella carriera medesima».

**Art. 2.**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 luglio 1987

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 luglio 1987.*

87R1148

**LEGGE REGIONALE 17 luglio 1987, n. 43.**

**Modifica ed integrazione della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, concernente: «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1987)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Il punto 2), primo comma, dell'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, è così sostituito:

«2) interventi di interesse collettivo la cui richiesta sia presentata da associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, da cooperative e loro consorzi, purché nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza dei coltivatori diretti proprietari ed affittuari, mezzadri, coloni e braccianti, nonché dalle comunità montane, dalle università agrarie e da altri enti pubblici».

Il punto 2) della lettera *a*), primo comma, dell'art. 12 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, è così sostituito:

«2) contributi in conto capitale pari al 35 per cento della spesa ammessa, elevata al 50 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati, ai sensi della direttiva C.E.E. (Comunità economica europea) 268/75 e dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, a favore:

delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, delle cooperative e loro consorzi, purché i citati organismi siano costituiti da coltivatori diretti proprietari ed affittuari, mezzadri, coloni e braccianti, nonché delle cooperative costituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;

delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, delle cooperative e loro consorzi, purché nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza dai coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, mezzadri, coloni e braccianti;

delle comunità montane, delle università agrarie e di altri enti pubblici».

## Art. 2.

Le modifiche di cui al precedente articolo si applicano anche ai provvedimenti di concessione dei contributi in conto capitale e dei mutui a tasso agevolato, emessi ai sensi della predetta legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28 e della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, ma non ancora definiti.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 luglio 1987

## LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 luglio 1987.*

87R1149

## LEGGE REGIONALE 24 luglio 1987, n. 44.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1987».**

*(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 del 1° agosto 1987)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

I quadri «A», «B», «C» allegati alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, devono ritenersi integrati con i capitoli, denominazioni, riferimenti legislativi ed importi integrativi introdotti con la presente legge.

## Art. 2.

L'erogazione della somma iscritta al cap. n. 14001 del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza pubblica, viene disposta dalla giunta regionale sulla base delle seguenti modalità e criteri:

a) una prima erogazione sarà pari all'ammontare dei finanziamenti attribuiti ai comuni nell'anno 1986 per gli effetti della statuizione di cui all'art. 13 detta legge regionale di bilancio 11 giugno 1986, n. 19, maggiorati del 5%;

b) una seconda erogazione, ad esaurimento totale del fondo, sarà ripartita sulla base dei programmi che riguardino l'istituzione di nuovi servizi, il rifinanziamento di quelli esistenti, la riconversione e/o la trasformazione degli interventi socio-assistenziali in riguardo ai soggetti istituzionalizzati. Per quanto riguarda i minori, dovranno essere prioritariamente finanziati i programmi riferiti all'applicazione della normativa statale vigente relativamente all'istituto dell'affidamento familiare.

In casi eccezionali è consentito un contributo aggiuntivo ai comuni che sostengono costi straordinari per soggetti istituzionalizzati nella comprovata ipotesi della impossibilità di trasformazione degli interventi socio-assistenziali a favore di tali soggetti.

L'erogazione di cui alla lettera b) del precedente primo comma, sarà disposta sulla base di piani di intervento approvati dalla giunta regionale, che formulerà avvalendosi degli uffici delle amministrazioni provinciali, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Con atti amministrativi la Regione fornirà alle amministrazioni provinciali indirizzi secondo i quali gli uffici provinciali dovranno operare, anche in ordine alle verifiche sullo stato e la realizzazione dei servizi socio-assistenziali dei comuni.

Una aliquota non superiore all'8% dei finanziamenti previsti al cap. n. 14100 del bilancio regionale, destinati ad interventi aggiuntivi in materia di assistenza pubblica, è riservata ad iniziative sperimentali nel campo dei servizi e delle iniziative sociali e per attività di studio e ricerca. Tale aliquota sarà ripartita, sulla base di un unico progetto, con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. La giunta regionale deve riferire annualmente alla competente commissione consiliare permanente sullo stato di attuazione del progetto.

## Art. 3.

L'85 per cento della somma iscritta al cap. n. 15000 per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza scolastica è assegnata dalla giunta regionale ai comuni, incrementando del 4% la somma agli stessi attribuita nell'anno 1986 con il piano di riparto di cui all'art. 15 della legge regionale 30 marzo 1983, n. 21.

Il rimanente 15% sarà utilizzato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, per effettuare interventi perequativi per riequilibrare la distribuzione delle risorse, tenendo conto dei servizi svolti da ciascun comune, dei fabbisogni e delle disponibilità finanziarie degli stessi.

## Art. 4.

È confermata, per l'anno 1987, la norma di cui alla legge regionale 2 novembre 1984, n. 70 che autorizza la prestazione di garanzie fidejussorie rispetto alle obbligazioni finanziarie assunte dalla FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a., fino alla concorrenza di lire 4 miliardi.

È autorizzata l'iscrizione della somma di lire 1.500 milioni al cap. 08005 ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, da destinare alla copertura degli oneri previdenziali maturati e non erogati; al fine di consentire l'assolvimento delle pendenze, nonché l'erogazione della predetta somma, il termine di tre mesi di cui all'art. 10, terzo comma, della medesima legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, si intende prorogato fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1987.

L'ammontare dei trasferimenti agli IDISU (Istituti per il diritto allo studio universitario) del Lazio di cui alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, è determinato, al netto delle competenze al personale, per l'anno 1987 in L. 26.400.000.000 e viene iscritto al cap. 15332 del bilancio regionale per il medesimo anno. Lo stanziamento del predetto capitolo è, altresì, incrementato di lire 2 miliardi da destinare alla copertura di oneri afferenti all'esercizio finanziario 1986.

È autorizzata la stampa degli elaborati relativi ai piani paesaggistici della regione Lazio la cui spesa prevista in L. 500.000.000 viene iscritta in apposito capitolo, che si istituisce nel bilancio 1987, con il n. 18201 e con la denominazione: «Spesa per la stampa e la pubblicazione degli elaborati relativi ai piani paesaggistici della regione Lazio».

Nel quadro «C» allegato alla legge finanziaria 1987 è introdotto il seguente oggetto: «Redazione del piano regionale dei trasporti», con lo stanziamento, sul bilancio pluriennale, di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989. La copertura finanziaria per gli anni 1988 e 1989 è assicurata mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti sul cap. n. 31001.

## Art. 5.

A sostegno di iniziative dirette a favorire la valorizzazione agricolo-zootecnica dell'area di Maccarese anche attraverso progetti di ricerca, sperimentazione ed industrializzazione nel campo delle agro-biotecnologie, dell'automazione dei processi e del loro monitoraggio, dell'ottimizzazione energetica e del miglioramento dell'ambiente, nonché della qualificazione o riconversione del personale, viene stanziato un fondo speciale di lire 200 milioni da trasferire all'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) per la contrazione di un mutuo finalizzato alla erogazione dei predetti contributi.

Il suddetto importo verrà iscritto al cap. n. 01502 del bilancio 1987.

## Art. 6.

L'utilizzazione della somma di L. 1.800.000.000 da iscrivere al cap. n. 11201 è destinata al rimborso al comune di Velletri delle spese sostenute per i lavori urgenti di ripristino del tombamento del collettore denominato «Fosso della Regina» nel centro abitato del medesimo comune.

## Art. 7.

All'art. 5 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, è aggiunto il seguente comma:

«A valere dall'anno 1987 sono confermate le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 luglio 1987

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 luglio 1987.

87R1150

## LEGGE REGIONALE 24 luglio 1987, n. 45.

**Variazioni al bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1987 approvato con la legge regionale 25 maggio 1987, n. 32.**

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 del 1º agosto 1987)

(Omissis).

87R1151

## LEGGE REGIONALE 30 luglio 1987, n. 46.

**Modifica ed integrazione della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, concernente: «Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, viene così modificato ed integrato:

## «Art. 2.

Alle aziende agricole di cui al precedente articolo sono concessi:

c) contributi in conto capitale sulle seguenti spese occorrenti per l'esecuzione di potature di ricostituzione:

L. 19.000 a pianta per la potatura alle branche;

L. 25.000 a pianta per la potatura al ciocco;

b) contributo corrispondente al valore in lire di 2 ECU a pianta per cinque anni in caso di reimpianti di cui al successivo art. 2 o di taglio al ciocco, a titolo di aiuto complementare per incentivare la razionalità degli interventi di ricostituzione;

contributo corrispondente al valore in lire di 2 ECU a pianta per tre anni in caso di potatura delle branche, a titolo di aiuto complementare per incentivare la razionalità degli interventi di ricostituzione.

I contributi in conto capitale sulle spese di cui alla precedente lettera a) sono commisurati al 50 per cento per le grandi aziende, al 65 per cento per le medie aziende e all'80 per cento per le piccole aziende, in analogia a quanto previsto per l'applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (art. 1, secondo comma, lettera d)).

L'aiuto complementare di cui alla precedente lettera b) potrà essere concesso per le aziende nelle quali le operazioni di ricostituzione interessino superfici pari ad almeno 0,5 ettari di oliveto e, comunque, nel limite massimo corrispondente a 3.000 olivi per ciascuna azienda.

Ai fini della conversione dell'ECU in lire italiane si applica il tasso in vigore al momento della concessione dei contributi di cui alla precedente lettera b), (per l'anno 1987 un ECU è pari a L. 1.554).

## Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44 viene così modificato ed integrato:

## «Art. 4.

Alle aziende agricole, singole od associate, che per la gravità dei danni subiti agli impianti olivicoli debbono procedere alla ricostituzione totale o parziale, mediante reimpianto degli olivi esistenti, sono concessi contributi in conto capitale sulle spese ritenute ammissibili, ivi incluse quelle per l'estirpazione delle piante di olivo preesistenti.

Tali spese ammissibili, comunque, non potranno superare i seguenti limiti:

L. 7.500.000 ad ettaro per il reimpianto di oliveti con il sesto di metri 6 x 6;

L. 8.500.000 ad ettaro per il reimpianto di oliveti con il sesto di metri 6 x 5;

L. 37.000 a pianta quando il reimpianto interessa solo una parte degli olivi presenti.

I contributi in conto capitale sulle spese ritenute ammissibili sono commisurati al 50 per cento per le grandi aziende, al 65 per cento per le medie aziende e all'80 per cento per le piccole aziende, in analogia a quanto previsto per l'applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (art. 1, secondo comma, lettera d)).

I contributi di cui al presente articolo nonché quelli previsti dal precedente art. 1, sono concedibili per gli interventi di ricostituzione eseguiti a decorrere dal 1º febbraio 1985».

## Art. 3.

Dopo l'art. 7 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, vengono aggiunti i seguenti articoli:

## «Art. 7-bis.

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli concessi per lo stesso fine da altre normative.

È tuttavia consentita l'integrazione dei contributi concessi o liquidati ai termini dell'art. 7 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57 per i danni agli impianti olivicoli conseguenti alle gelate dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, nonché l'integrazione dei contributi concessi o liquidati ai sensi del regolamento CEE n. 1654/86 del Consiglio del 26 maggio 1986 per la ricostituzione degli oliveti danneggiati dalle medesime gelate, fino al limite massimo concedibili ai termini dell'art. 2, lettera a), e dall'art. 4 della presente legge.

È altresì consentita la concessione dell'aiuto complementare di cui all'art. 2, lettera b) della presente legge in aggiunta ai contributi concessi ai termini dell'art. 2 della legge 17 dicembre 1982, n. 57, come iniegrati ai sensi del precedente comma.

## Art. 7-ter.

Le domande per beneficiare delle provvidenze indicate dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge devono essere presentate, in duplice copia, al settore decentrato agricoltura e foreste competente per territorio, entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande per beneficiare della integrazione dei contributi di cui al secondo comma del precedente art. 7-bis, nonché per beneficiare dell'aiuto complementare di cui al terzo comma del medesimo articolo, devono essere presentate, in duplice copia, al settore decentrato agricoltura e foreste competente per territorio entro novanta giorni dalla data del provvedimento di concessione o liquidazione dei contributi, emesso ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, o del regolamento CEE n. 1654/86 del Consiglio del 26 maggio 1986.

Per beneficiare del contributo a titolo di aiuto complementare di cui alla lettera b), dell'art. 2 della presente legge, negli anni successivi alla prima richiesta formulata ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, deve essere ripetuta specifica domanda al settore decentrato agricoltura e foreste competente per territorio per ciascuno degli anni per i quali è previsto l'aiuto entro i termini che saranno indicati dall'assessorato regionale agricoltura e foreste.

I settori decentrati agricoltura e foreste provvedono alla istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di cui ai precedenti commi ed all'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, dove necessario.

La giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale all'agricoltura, delibera la concessione dei benefici previsti.

Su richiesta degli interessati la giunta regionale può deliberare la liquidazione di una anticipazione pari al 50 per cento del contributo concesso ai sensi dell'art. 2, lettera a) e dell'art. 4 della presente legge, previa costituzione di apposita polizza fidejussoria bancaria od assicurativa in favore della regione Lazio di importo corrispondente al contributo anticipato maggiorato del 5 per cento.

I medesimi settori decentrati agricoltura possono erogare parte dei contributi concessi ai sensi dell'art. 2, lettera a) ed art. 4 della presente legge in relazione alla presentazione di uno stato di avanzamento degli interventi di ricostituzione che rappresentino almeno il 40 per cento della spesa complessiva ammessa.

Nell'ambito dei benefici deliberati dalla giunta regionale i settori decentrati agricoltura e foreste provvedono alla erogazione dei benefici stessi.

#### Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 30 luglio 1987

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 luglio 1987.*

87R1152

### LEGGE REGIONALE 4 agosto 1987, n. 47.

**Parziale modifica e integrazione della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18: «Istituzione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali e ambientali».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

La durata delle borse di studio, prevista dall'art. 6, terzo comma, della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18, e già assegnate, è prorogata di dodici mesi a partire dal 1° maggio 1987 con possibilità di ulteriore proroga, pari a mesi dodici, con provvedimento della giunta regionale.

#### Art. 2.

Il consiglio regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ridefinizione del profilo istituzionale e della organizzazione strutturale del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali previsto dalle leggi regionali 6 marzo 1979, n. 17, 23 luglio 1981, n. 18, 24 marzo 1984, n. 15 e 11 aprile 1985, n. 36.

Contestualmente deve definire la natura del rapporto con gli assegnatari delle borse di studio attribuite ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18, tenendo conto dell'assetto organico del centro, delle esigenze di completamento ed aggiornamento del piano per il censimento e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio, delle possibilità di collocazione, ai sensi della normativa vigente, presso servizi e strutture pubbliche operanti nel campo dei beni culturali ed ambientali.

#### Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1987, si farà fronte con la disponibilità finanziaria recata dal cap. n. 16702 del bilancio di previsione dell'esercizio 1987. Per l'anno finanziario 1988 e seguenti si provvederà con legge di bilancio.

#### Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 4 agosto 1987

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 1987.*

87R1153

### LEGGE REGIONALE 4 agosto 1987, n. 48.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 concernente: «Utilizzazione dei beni patrimoniali dell'ex Opera Nazionale per i Combattenti (O.N.C.) trasferiti alla regione Lazio».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 è soppresso.

#### Art. 2.

Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«I possessori dei beni indicati alle lettere a), b) e c), possono ottenere, per urgenti motivi di utilizzazione del fondo mediante trasformazioni e miglioramenti aziendali, l'acquisto del bene posseduto con priorità rispetto ai previsti preliminari adempimenti di cui al precedente art. 2».

## Art. 3.

Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 sono sostituiti i punti 1), 2) e 3) come segue:

«1) dall'assessore al demanio e patrimonio o un proprio delegato da scegliere tra i funzionari del massimo livello dirigenziale dell'assessorato stesso, in qualità di presidente;

2) dal funzionario responsabile del settore decentrato dell'agricoltura della provincia in cui è situato il bene;

3) da un funzionario tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici».

## Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 è sostituito dal seguente comma:

«Il trasferimento può avvenire immediatamente, su formale richiesta dell'ente elettivo interessato e previa regolare deliberazione, con delibera della giunta regionale, previo conforme parere delle commissioni consiliari permanenti competenti».

## Art. 5.

All'art. 8 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 è aggiunto il seguente comma:

«I possessori dei beni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono ottenere, per motivi connessi alla necessaria sistemazione del bene stesso, l'acquisto del bene richiesto con priorità assoluta rispetto ai previsti adempimenti di cui al precedente art. 2».

## Art. 6.

All'art. 9 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 sono sostituiti i punti 1), 2) e 3) come segue:

«1) dall'assessore al demanio e patrimonio o un proprio delegato da scegliere tra i funzionari del massimo livello dirigenziale dell'assessorato stesso, in qualità di presidente;

2) da un funzionario tecnico dell'assessorato all'urbanistica;

3) da un funzionario tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici».

## Art. 7.

Nelle commissioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13, le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato al demanio e patrimonio della Regione.

Ai componenti le commissioni, compreso il segretario, di cui al precedente comma, compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni.

## Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 7, quantificati in lire 10 milioni, si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. n. 27230 del bilancio di previsione per l'anno 1987 ed iscrizione, in termini di competenza e di cassa, al cap. n. 28415 che si istituisce nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: «Compensi ed indennità ai componenti le commissioni previste dalla legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 4 agosto 1987

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 1987.*

87R1154

## LEGGE REGIONALE 20 agosto 1987, n. 49.

**Integrazione all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19, concernente: «Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni e modificazioni delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione».**

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 24 del 29 agosto 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19, è inserito il seguente comma:

«Per popolazioni interessate si intendono:

a) nel caso di istituzione di nuovi comuni: gli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo;

b) nel caso di fusione di comuni contermini: gli elettori dei comuni interessati;

c) nel caso di incorporazione di un comune in un altro contermine: gli elettori dei comuni interessati;

d) nel caso di distacco di una parte del territorio da un comune con aggregazione ad un comune contermine: gli elettori del territorio da distaccare;

e) nel caso di ampliamento del territorio di un comune nel quale viene incorporata parte del territorio contermine di altro comune: gli elettori insistenti sul territorio oggetto di trasferimento, ovvero gli elettori del comune da spogliare qualora sul territorio da trasferire non insistano elettori;

f) nel caso di permuta del territorio fra due o più comuni contermini, quando manca l'accordo dei comuni interessati: gli elettori dei territori oggetto di permuta;

g) nel caso di mutamento di denominazione comunale: gli elettori del comune interessato».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 agosto 1987

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 agosto 1987.*

87R1155

## LEGGE REGIONALE 7 settembre 1987, n. 50.

**Calendario venatorio regionale per la stagione 1987-1988.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 25 del 10 settembre 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare nella stagione venatoria 1987-1988 l'esercizio di caccia nel territorio della regione Lazio a parità di diritti e doveri, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

## Art. 2.

Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della Regione, l'intero territorio del Lazio è sottoposto al regime di caccia controllata.

## Art. 3.

La stagione venatoria ha inizio il 20 settembre 1987 e termina il 28 febbraio 1988 compreso.

## Art. 4.

Durante la stagione venatoria di cui al precedente art. 3, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:

a) specie cacciabili dal 20 settembre al 31 dicembre 1987: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, codone, colombaccio, coniglio selvatico, fagiano, fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, lepore comune, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passero, pernice rossa, quaglia, starna, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora e volpe.

La caccia alla specie cinghiale, con esclusione dei giovani dell'anno con manto striato, è consentita dal 1° novembre 1987 al 14 gennaio 1988. Per il periodo dal 2 al 14 gennaio 1988 compreso i presidenti delle amministrazioni provinciali possono consentire e regolamentare la caccia, anche sulla base di piani di abbattimento gestiti dalle province, stabilendone per il territorio di competenza, i giorni, le zone e le modalità di battuta. Il provvedimento di regolamentazione deve essere adottato e reso pubblico entro il 1° novembre 1987.

L'esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera è consentito da appostamento fisso, già esistente, o da appostamento temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio dei cani;

b) specie cacciabili dal 2 gennaio al 28 febbraio 1988: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, codone, colombaccio, fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passero, storno, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe.

L'esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera è consentito da appostamento fisso, già esistente, o temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio del cane da ferma.

Dal 2 gennaio al 28 febbraio 1988 compreso il presidente della giunta provinciale ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, da destinare alle azioni di ripopolamento di selvaggina.

Le amministrazioni provinciali provvedono al controllo degli animali selvatici, di cui ai precedenti commi, nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

Tale controllo deve essere, comunque, attuato da personale tecnico appositamente incaricato e con l'uso di mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Ogni azione di immissione di selvaggina, al di fuori di quelle effettuate in strutture faunistico-venatorie disciplinate da apposite norme, deve essere inserita nei programmi annuali di immissione delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali provvedono al controllo delle operazioni da altri effettuate. I predetti programmi annuali predisposti dalle amministrazioni provinciali devono essere comunicati preventivamente e comunque non oltre il 31 gennaio 1988 alla regione Lazio, assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Entro il 30 settembre 1987 le amministrazioni provinciali presentano alla regione Lazio, assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione conclusiva sulle azioni di immissione realizzate nel periodo dal 1° luglio 1986 al 30 giugno 1987.

## Art. 5.

Il presidente della giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina, di cui al precedente art. 4, per importanti o motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie od altre calamità.

Per esigenze di coordinamento con le altre Regioni, il presidente della giunta regionale può modificare con proprio decreto il presente calendario venatorio, in ordine alle specie cacciabili ed alle giornate di caccia, anche in modo differenziato per territori provinciali.

## Art. 6.

Per l'intera annata venatoria l'esercizio della caccia è consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31.

Il cacciatore ha l'obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul medesimo. Il tesserino è personale e non è cedibile.

## Art. 7.

L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono già stati adeguati:

dal 20 settembre al 26 settembre 1987 dalle ore 6 al tramonto;  
dal 27 settembre al 30 settembre 1987 dalle ore 5,10 al tramonto;  
dal 1° ottobre al 15 ottobre 1987 dalle ore 5,25 al tramonto;  
dal 17 ottobre al 31 ottobre 1987 dalle ore 5,45 al tramonto;  
dal 1° novembre al 15 novembre 1987 dalle ore 6 al tramonto;  
dal 16 novembre al 30 novembre 1987 dalle ore 6,20 al tramonto;  
dal 2 dicembre al 16 dicembre 1987 dalle ore 6,35 al tramonto;  
dal 17 dicembre al 31 dicembre 1987 dalle ore 6,40 al tramonto;  
dal 2 gennaio al 14 gennaio 1988 dalle ore 6,40 al tramonto;  
dal 16 gennaio al 31 gennaio 1988 dalle ore 6,40 al tramonto;  
dal 1° febbraio al 15 febbraio 1988 dalle ore 6,25 al tramonto;  
dal 17 febbraio al 28 febbraio 1988 dalle ore 6,10 al tramonto.

## Art. 8.

Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi della selvaggina sottoelencata, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

cinghiale: un capo;  
coniglio selvatico: un capo;  
lepore comune: un capo;  
fagiano: due capi;  
pernice rossa: due capi;  
starna: un capo.

Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di quindici capi, di cui non più di dieci capi tra quaglie e tortore, dieci capi tra palmipedi e trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci, due beccacce.

I passeri e gli storni non rientrano nel limite sopra specificato.

Per l'intera stagione venatoria 1987-1988 non è consentito a ciascun cacciatore abbattere complessivamente più di cinque cinchiali e cinque lepri.

## Art. 9.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a partire dal 17 agosto e fino al 14 settembre 1987 nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a ml. 1.000 da zone di tutela faunistica.

## Art. 10.

L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è sottoposto alle seguenti prescrizioni:

a) quando l'appostamento comporta modificazioni del terreno e preparazioni di sito, il cacciatore deve richiedere il consenso del conduttore agricolo;

b) i bossoli delle cartucce, i contenitori di munizioni e gli eventuali rifiuti devono essere asportati al termine di ogni appostamento temporaneo;

c) la preparazione del sito con frasche e rami non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con uso di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61;

d) la collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, dei vigneti o di altre colture arboree;

e) i danni provocati alle coltivazioni od agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario o al conduttore agricolo.

#### Art. 11.

È vietato a chiunque:

a) l'esercizio vanatorio in forma vagante nei territori in attualità di coltivazione;

b) la posta serale e mattutina alla beccaccia nonché la posta serale alla lepore;

c) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

d) la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

e) l'esercizio venatorio quando i terreni sono coperti, in tutto o nella maggior parte, da neve nonché negli stagni, paludi e specchi d'acqua naturali o artificiali nella maggior parte gelati e su terreni allagati da piene di fiume;

f) l'esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, ai sensi dell'art. 6, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;

g) l'esercizio vanatorio nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione, nonché nei parchi e riserve naturali, istituiti con legge nazionale e/o regionale;

h) l'esercizio venatorio in acque marine antistanti il litorale laziale;

i) usare richiami vivi accecati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico od elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono;

l) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati;

m) l'esercizio venatorio nelle zone adibite, a cura delle amministrazioni provinciali, alla protezione ed al rifugio della fauna sia stanziale che migratoria e segnalate da apposite tabelle perimetrali.

È altresì vietato l'esercizio venatorio nella fascia territoriale posta all'interno del grande raccordo anulare di Roma.

#### Art. 12.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Per le violazioni non espressamente richiamate dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, si applica la sanzione prevista dalla lettera n) di detto articolo.

#### Art. 13.

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, vigono le norme di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, purché non in contrasto con la citata legge 27 dicembre 1977, n. 968.

#### Art. 14.

Le norme e le limitazioni del presente calendario si applicano anche alle aziende faunistico-venatorie in quanto compatibili con l'indirizzo faunistico delle stesse.

Il solo prelievo della selvaggina che determina l'indirizzo faunistico dell'azienda è regolato, per quanto concerne il numero dei capi da abbattere, dai piani di abbattimento approvati dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40.

#### Art. 15.

Le amministrazioni provinciali sono tenute a dare periodica comunicazione all'amministrazione regionale sulla propria attività inerente alle funzioni delegate con la presente legge, nonché trasmettere di volta in volta copia dei provvedimenti adottati.

#### Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 settembre 1987

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 agosto 1987.*

87R1156

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1987, n. 50.

**Bilancio di previsione 1987. Legge di bilancio 1987. Assesamento e 3ª variazione.**

*(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 14 al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 46 dell'11 settembre 1987)*

*(Omissis).*

87R1158

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1987, n. 51.

**Modifiche alla legge regionale n. 57/1980 «Contributi in c/interesse o in c/capitale per la realizzazione, la modifica, l'adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi idrici delle imprese industriali o artigianali di cui alla legge n. 319/1976 e successive modificazioni.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 46 dell'11 settembre 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

All'art. 6, terzo comma, della legge regionale 15 maggio 1980, n. 57, le percentuali del 40% e del 30% sono modificate rispettivamente al 90% e all'80%.

#### Art. 2.

Hanno diritto, su loro richiesta, al contributo in conto interessi determinato secondo i nuovi parametri stabiliti dall'art. 1 della presente legge i soggetti indicati dall'art. 2, primo comma della legge regionale 15 maggio 1980, n. 57 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, avessero ottenuto un contributo in conto interessi calcolato secondo i precedenti parametri.

## Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi già pervenuti alla Regione ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 ed iscritti al cap. 10300 «Contributi alle imprese industriali ed agli altri soggetti indicati dall'art. 5, secondo comma della legge 24 dicembre 1979, n. 650 per la realizzazione, la modifica, l'adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi idrici (leggi regionali 15 maggio 1980, n. 57; 2 maggio 1983, n. 21) (Finanz. statale)» del bilancio del corrente esercizio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 settembre 1987

BENELLI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale  
24 agosto 1985, n. 92)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 agosto 1987.

87R1159

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1987, n. 32.

**Disciplina degli asili-nido comunali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia  
n. 129 del 27 ottobre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto della legge*

1. La presente legge disciplina le finalità, i principi informativi, l'organizzazione, le modalità di gestione di finanziamento degli asili-nido comunali, in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge 29 dicembre 1977, n. 891, compresi quelli già appartenenti alla disciolta Opera nazionale maternità ed infanzia e trasferiti ai comuni.

## Art. 2.

*Finalità e funzioni*

1. L'asilo-nido è un servizio sociale ed educativo per la prima infanzia, volto ad assicurare un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino; integra il ruolo educativo della famiglia e concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale.

2. L'asilo-nido persegue tali finalità integrandosi con gli altri servizi educativi socio-assistenziali e sanitari per l'infanzia ed, in particolare con la scuola materna.

## Art. 3.

*Utenza*

1. L'asilo-nido è aperto a tutti i bambini fino ai 3 anni di età, residenti e non residenti, compresi gli stranieri e gli apolidi che risiedono in Regione in possesso di permesso di soggiorno, secondo i criteri di ammissione indicati nei regolamenti di cui al successivo art. 25.

2. Eventuali menomazioni, fisiche o psichiche, situazioni di disabilità, situazioni familiari o ambientali emarginanti e malattie dei familiari non possono costituire limite al diritto soggettivo del bambino di accesso al servizio.

## Art. 4.

*Localizzazione*

1. Il comune, nell'ambito della programmazione regionale di settore, definisce la localizzazione degli asili-nido tenendo conto dell'andamento demografico, del modificarsi degli insediamenti abitativi e della domanda del servizio espressa dalle famiglie.

## Art. 5.

*Ricettività e strutture*

1. La ricettività dell'asilo-nido è stabilita nel numero massimo di 40 bambini, elevabile a 60 per asili-nido già funzionanti.

2. L'amministrazione regionale, quando esigenze locali lo richiedano, può autorizzare, nel rispetto delle previsioni della presente legge e fatte salve le necessarie condizioni di igiene, sicurezza e funzionalità, l'apertura di asili-nido di dimensioni ridotte come sedi aggregate di scuole materne, con una ricettività comunque non inferiore a sette posti e con garanzia della specificità del servizio.

3. Nei progetti di realizzazione degli edifici da adibire ad asili-nido si dovrà prevedere la possibilità di riconversione degli ambienti in altri servizi per l'età evolutiva.

4. Per gli asili-nido già costruiti si dovrà provvedere ad ottemperare a quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 32.

## Art. 6.

*Calendario ed orario*

1. Nel rispetto della normativa e degli accordi riguardanti il comparto del personale degli enti locali, il calendario annuale e l'orario giornaliero di funzionamento dell'asilo-nido saranno definiti con il regolamento di cui al comma 3. del successivo art. 25, sentito il parere del gruppo di coordinamento pedagogico di cui al successivo art. 20.

## Art. 7.

*Ammissioni*

1. Rivestono carattere prioritario le ammissioni di bambini menomati, disabili, in situazioni di rischio, figli di carcerate ristretti in carcere con le madri.

2. L'ammissione di bambini di comuni limitrofi è disciplinata da apposita convenzione tra i comuni interessati.

## Art. 8.

*Vigilanza, assistenza sanitaria e psico-pedagogica*

1. La vigilanza igienico-sanitaria e le attività di prevenzione sono garantite dall'Unità sanitaria locale territorialmente competente.

2. L'assistenza sanitaria e psico-pedagogica è assicurata dall'ente gestore avvalendosi anche di personale tecnico in convenzione.

3. La presenza del personale non deve escludere quella dei genitori, in forme e modi da programmare, finalizzata al rispetto delle esigenze effettive del bambino e al superamento della distinzione dei reciproci ruoli.

## Art. 9.

*Assicurazioni*

1. Tutti i bambini accolti nel nido per la durata della loro permanenza nella struttura devono essere assicurati contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea e permanente e decesso.

## Art. 10.

*Enti gestori - Funzioni*

1. L'amministrazione e la gestione degli asili-nido istituiti e gestiti con i contributi finanziari di cui alla presente legge competono ai comuni o ai loro consorzi e può avere luogo anche tramite convenzione con altri idonei soggetti.

2. Gli enti gestori, oltre ai compiti di cui al precedente comma, svolgono le seguenti funzioni:

- a) approvazione del programma annuale di gestione del servizio, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria;
- b) indicazione dell'area di utenza dei bambini e stipulazione delle convenzioni con gli altri comuni interessati;
- c) determinazione dei criteri di ammissione dei bambini.

## Art. 11.

*Organi di partecipazione*

1. Ai fini di una gestione partecipata del servizio presso ciascun asilo-nido sono costituiti i seguenti organi di partecipazione:

- a) comitato di gestione;
- b) assemblea del personale.

## Art. 12.

*Comitato di gestione*

1. Il comitato di gestione è eletto dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale ed è composto da rappresentanti dell'ente gestore, da rappresentanti delle famiglie e da rappresentanti dell'assemblea del personale.

2. Il comitato dura in carica due anni ed elegge nel suo seno il presidente.

3. Il regolamento comunale o consorziale determina il numero dei componenti il comitato.

4. La rappresentanza delle famiglie non può essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti il comitato.

## Art. 13.

*Compiti del comitato di gestione*

1. Il comitato di gestione formula proposte ed esprime pareri all'ente gestore su ogni aspetto gestionale ed amministrativo dell'asilo-nido.

2. Spetta in particolare al comitato:

- a) esprime pareri sul bilancio di previsione e sul programma annuale di gestione;
- b) promuovere la partecipazione delle famiglie alla gestione dell'asilo-nido;
- c) collaborare alla definizione degli indirizzi pedagogici ed organizzativi del servizio;
- d) esprimere parere sulle domande di ammissione all'asilo-nido in conformità ai criteri stabiliti nell'apposito regolamento, avvalendosi anche degli operatori sociali del territorio;
- e) presentare all'ente gestore proposte e suggerimenti per il funzionamento del servizio, esprimendo in particolare pareri sull'orario giornaliero del servizio e sul calendario annuale;
- f) formulare alla Regione tramite il comune o il consorzio proposte per l'aggiornamento e la formazione permanente degli operatori, sentita l'assemblea del personale;
- g) promuovere iniziative di carattere culturale nei confronti della comunità territoriale.

## Art. 14.

*Assemblea del personale*

L'assemblea del personale è costituita da tutti gli operatori dell'asilo-nido. È convocata su richiesta del personale o dell'amministrazione.

## Art. 15.

*Compiti dell'assemblea del personale*

1. All'assemblea del personale spettano i seguenti compiti:

- a) eleggere i propri rappresentanti nel comitato di gestione;
- b) formulare pareri e proposte al comitato di gestione in merito al piano annuale di attività socio-pedagogica e verificarne l'attuazione;
- c) proporre al comitato di gestione iniziative per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori.

## Art. 16.

*Personale*

1. Il personale degli asili-nido è dipendente dell'ente gestore del servizio.

2. L'ente gestore determina la pianta organica del personale previsto per l'asilo-nido tenendo conto anche di specifiche esigenze poste dall'ammissione dei bambini handicappati.

3. Gli asili-nido devono essere dotati di personale professionalmente qualificato, in numero sufficiente ed idoneo a garantire il corretto sviluppo dei bambini e l'assistenza psico-pedagogica agli stessi; nonché di personale d'appoggio addetto ai servizi generali, comunque inserito nelle dinamiche del processo educativo.

## Art. 17.

*Tipologia del personale*

1. Il personale dell'asilo-nido è costituito da personale direttamente addetto all'educazione e all'assistenza dei bambini e da personale addetto ai servizi generali.

2. Il personale addetto all'educazione e all'assistenza dei bambini comprende le figure professionali di educatore e di puericultrice, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e successive modificazioni.

## Art. 18.

*Titoli per l'ammissione ai concorsi*

1. Per l'assunzione di educatori di asili-nido si seguirà di norma la procedura del corso-concorso, con le modalità previste dal contratto nazionale di lavoro per il comparto delle autonomie locali.

2. Per l'ammissione, oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
- b) abilitazione magistrale;
- c) diploma di assistente di comunità infantile conseguito dopo il triennio dell'Istituto professionale di Stato per assistente per l'infanzia o diploma di assistente per l'infanzia rilasciato dall'Istituto professionale di Stato.

3. Il possesso del diploma di Stato di assistente per l'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 338.

## Art. 19.

*Aggiornamento del personale*

1. L'amministrazione regionale, nell'ambito del piano di formazione del personale socio-assistenziale e sentiti gli enti gestori, promuove o organizza attività di aggiornamento per il personale operante negli asili-nido che ne assicurino la formazione permanente; anche gli enti gestori curano, sulla base dei programmi approvati dalla Regione, iniziative di aggiornamento professionale in relazione alle esigenze del servizio.

## Art. 20.

*Coordinamento*

1. La Regione provvede al coordinamento pedagogico ed organizzativo degli asili-nido al fine di garantire e promuovere, pur nel rispetto delle differenti esigenze locali, livelli organizzativi omogenei, uniformità di indirizzo pedagogico nonché la sperimentazione e la verifica di nuovi indirizzi educativi attraverso un comitato di coordinamento composto da esperti in discipline pedagogico-educative, un rappresentante educativo per ogni comune che gestisce il servizio di asili-nido e funzionari della Regione.

## Art. 21.

*Spese di investimento*

1. La Regione è autorizzata a concedere ai comuni e ai loro consorzi, inclusi quelli delle zone terremotate, contributi in conto capitale fino alla percentuale massima del 90% sulle spese per la costruzione, il completamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche e compreso il costo per l'eventuale acquisizione dell'area.

2. La Regione è autorizzata, altresì, a concedere ai comuni e loro consorzi, compresi nelle zone terremotate, i contributi per l'acquisizione delle aree su cui sono stati costruiti asili-nido, da parte degli enti medesimi a seguito degli eventi sismici del 1976.

3. I comuni e i loro consorzi che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma precedente devono far pervenire domanda alla direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale entro il 28 febbraio di ogni anno, corredata dei seguenti documenti:

a) deliberazione dell'organo comunale o consortile competente, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto all'istituzione dell'asilo-nido, alla realizzazione dell'intervento e al conseguimento del contributo, vistata dall'organo di controllo;

b) relazione illustrativa dell'intervento, con il preventivo sommario della spesa occorrente per la realizzazione e l'indicazione dei mezzi di finanziamento;

c) in caso di costruzione, completamento, ristrutturazione o impianto, progetto esecutivo dell'intervento con l'indicazione dell'area su cui, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, verrà realizzato o attivato l'asilo-nido.

4. La giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro e all'assistenza sociale, approva il piano di ripartizione annuale dei contributi secondo gli indirizzi contenuti nel Piano socio-assistenziale triennale.

## Art. 22.

*Vincolo di destinazione d'uso*

1. Sugli immobili per i quali è concesso contributo regionale, ai sensi del comma 1° del precedente art. 21, è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso.

2. Per gli edifici costruiti con contributo regionale, anche se ancora in fase di ultimazione, l'amministrazione regionale può, su istanza motivata dei comuni o dei consorzi di comuni, autorizzare la destinazione ad altro uso, fermo restando il vincolo di utilizzo nel settore dei servizi sociali.

3. La diversa destinazione d'uso non autorizzata dalla Regione comporta, previa contestazione, la restituzione della somma a suo tempo assegnata, maggiorata degli interessi legali nel frattempo maturati.

## Art. 23.

*Spese di gestione*

1. La Regione è autorizzata a concedere ai comuni e ai loro consorzi contributi fino alla percentuale massima del 70% sulle spese sostenute per la gestione e la manutenzione ordinaria degli asili-nido, per la parte non coperta dalle rette poste a carico degli utenti. Detti contributi sono elevabili fino all'85% a favore dei comuni e loro consorzi situati nei territori montani.

2. La Regione è autorizzata ad elevare del 5% la percentuale di cui al precedente comma nei confronti dei comuni e loro consorzi che gestiscano asili-nido con un numero di bambini frequentanti inferiori a 15.

3. I comuni e loro consorzi che intendano beneficiare dei contributi di cui al comma 1° del presente articolo devono far pervenire domanda alla direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale entro il 28 febbraio di ogni anno, corredata dei seguenti documenti:

a) deliberazione del competente organo comunale o consortile con cui si autorizza la richiesta di contributo, vistata dall'organo di controllo;

b) deliberazione con cui si approva l'elenco riepilogativo, a titolo di rendiconto, delle spese sostenute con i contributi dell'anno precedente, integrato da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente gestore dalla quale risulti che i medesimi contributi sono stati impiegati in conformità dei fini per i quali sono stati concessi;

c) deliberazione con cui si approva l'elenco delle spese previste per la gestione.

## Art. 24.

*Finanziamento degli interventi*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge vengono finanziati con:

a) le assegnazioni statali di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891;

b) le risorse integrative regionali, il cui ammontare verrà determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

## Art. 25.

*Regolamenti*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale ne approverà il regolamento di esecuzione, disciplinando in particolare i requisiti strutturali e funzionali degli asili-nido.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente rimangono valide le norme tecniche di massima, contenute nell'allegato A della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge ciascun comune o consorzio di comuni adotterà un nuovo regolamento per il funzionamento dell'asilo-nido.

## Art. 26.

*Abrogazione di norme*

1. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge e salvi restando gli effetti degli atti adottati e che non abbiano ancora avuto esecuzione, sono abrogate:

a) la legge regionale 14 maggio 1973, n. 43;

b) la legge regionale 27 maggio 1978, n. 45;

c) la legge regionale 4 giugno 1979, n. 23.

## Art. 27.

*Norma transitoria*

1. Le domande di contributo, già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle leggi indicate all'art. 26 e della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono considerate valide ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge.

## Art. 28.

*Norma finanziaria*

1. Per le finalità previste dall'art. 19, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, è istituito, «per memoria» - alla rubrica n. 16, programma 2.1.6., spese correnti, categoria 1.4., sezione VIII, il cap. 5340 (1.1.141.2.08.07) con la denominazione: «Spese per l'aggiornamento del personale operante negli asili-nido».

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. 5340 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci citati.

3. Gli oneri relativi agli interventi finanziati con le risorse di cui alla lettera a) del precedente art. 24 fanno carico al cap. 5337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987.

4. In relazione al disposto di cui alla lettera b) del precedente art. 24:

a) per le finalità previste dall'art. 21 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 è istituito «per memoria» alla rubrica n. 16, programma 2.1.6., spese d'investimento, categoria 2.3., sezione VIII, il cap. 5363 (1.1.232.3.08.07) con la denominazione: «Contributi in conto

capitale a comuni e loro consorzi per la costruzione, il completamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, l'impianto e l'arredamento di asili-nido, compreso il costo per l'eventuale acquisizione delle aree»;

b) per le finalità previste dall'art. 23, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 è istituito alla rubrica n. 16, programma 2.1.6., spese correnti, categoria 1.5., sezione VIII, il cap. 5339 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione: «Contributi ai comuni e loro consorzi per la gestione e la manutenzione ordinaria degli asili-nido» e con lo stanziamento complessivo di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 5333 del medesimo stato di previsione.

5. Sul medesimo cap. 5339 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 5333 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987.

6. La denominazione del cap. 5333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 viene così modificata: «Assegnazione alle province delle somme necessarie all'esercizio delle funzioni relative alla protezione della maternità e dell'infanzia».

7. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5339 e 5363 vengono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

#### Art. 29.

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 ottobre 1987

BIASUTTI

87R1160

### LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1987, n. 33.

**Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 129 del 27 ottobre 1987)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Titolo I

### NORME SULLO STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE.

#### CAPO I

##### Disposizione generale

#### Art. 1.

1. Ferma restando la disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, e 14 giugno 1983, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni, la regione Friuli-Venezia Giulia provvede con la presente legge alla revisione contrattuale per il triennio 1985-1987.

#### CAPO II

##### Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

#### Art. 2.

1. All'art. 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è soppresso il quarto comma; al quinto comma sono soppresses le parole «anziché quella di cui al comma precedente,»; al sesto comma l'indennità di L. 4.800.000 annuali è elevata a L. 6.000.000 annuali.

#### Art. 3.

Il primo comma dell'art. 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Complessivamente tre posti nella qualifica di consigliere, funzionario e dirigente e sei posti nella qualifica di segretario presso l'ufficio stampa e pubbliche relazioni possono essere affidati, a contratto, ad iscritti all'ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69».

#### Art. 4.

1. All'art. 54, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il numero «37» è sostituito dal numero «36».

#### Art. 5.

1. All'art. 72, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «per ogni capoluogo di provincia» sono aggiunte le seguenti: «nonché per la città di Tolmezzo».

#### Art. 6.

1. La tabella «B» allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituita dalla tabella «B» allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, viene sostituita dalla tabella «B» allegata alla presente legge.

2. Il quarto comma dell'art. 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituito dal seguente:

«Per il personale assunto o inquadrato nel corso del biennio di maturazione del salario individuale di anzianità di cui la precedente terzo comma, il beneficio suddetto viene attribuito, a decorrere dal 1° gennaio successivo al compimento del biennio stesso, rapportando il relativo importo annuo lordo al numero dei mesi trascorsi in servizio. Le frazioni superiori ai quindici giorni vengono computate come mese intero».

3. Il sesto comma dell'art. 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituito dal seguente:

«Qualora il successivo rinnovo contrattuale non trovi attuazione nel corso del biennio di maturazione, al personale regionale verrà corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio successivo al compimento del biennio stesso, il beneficio del salario individuale di anzianità nelle misure e con le modalità indicate dai precedenti terzo e quarto comma e dal precedente art. 38, quinto comma, della presente legge».

#### Art. 7.

1. L'indennità di cui all'art. 110, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è elevata a L. 450.000.

#### Art. 8.

1. All'art. 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di L. «1.100», «1.250» e «1.800» sono, rispettivamente, elevati a L. «1.500», «2.000» e «2.500».

2. Dopo il secondo comma dell'art. 115 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:

«Ai marescialli ed alle guardie del corpo forestale regionale, assegnati alle stazioni forestali, spetta un compenso di L. 800 orarie, non cumulabile con l'indennità di missione, per il servizio esterno prestato nell'ambito della giurisdizione territoriale della stazione forestale di appartenenza, ovvero al di fuori di detta giurisdizione, in località distanti meno di dieci chilometri dalla sede della stazione stessa».

## Art. 9.

1. All'art. 132, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «per un massimo di otto ore nelle giornate non lavorative e festive» è aggiunta la frase «nonché in caso di interventi per lo spegnimento di incendi boschivi da parte di marescialli e guardie del corpo forestale regionale».

## Art. 10.

1. Al fine di conseguire il miglioramento generale della produttività, al personale regionale viene corrisposto, contestualmente alla liquidazione degli assegni fissi relativi al mese di giugno di ciascun anno, un compenso, a titolo di salario aggiuntivo, pari all'ammontare della retribuzione mensile in godimento nello stesso mese di giugno, ivi comprese le indennità di cui all'art. 8 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, ed esclusi gli assegni personali e le quote di aggiunta di famiglia in godimento, ed in misura proporzionale al servizio prestato nel periodo compreso tra il 1° luglio dell'anno precedente ed il 30 giugno dell'anno in corso.

2. Il compenso di cui al precedente comma viene corrisposto in quanto compete lo stipendio e viene ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

3. Nell'anno 1987, con riferimento al primo semestre, il salario aggiuntivo verrà corrisposto nel mese di novembre dello stesso anno in misura ridotta pari al 50% dell'ammontare della retribuzione in godimento nello stesso mese.

## Art. 11.

1. All'art. 79, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, come sostituito dall'art. 14, secondo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, il numero «220» è sostituito dal numero «200».

2. All'art. 14, ultimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, il numero «120» è sostituito dal numero «100».

## CAPO III

*Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza*

## Art. 12.

1. Al secondo comma dell'art. 137 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è soppressa la frase: «non abbia provveduto all'integrale pagamento dell'onere a suo carico, ovvero».

2. Dopo il secondo comma dell'art. 137 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è inserito il seguente:

«Qualora il dipendente sia cessato dal servizio prima dell'integrale pagamento dell'onere a suo carico, l'intero servizio che ha formato oggetto di riscatto o ricongiunzione viene compreso nel computo del servizio utile ai fini della misura dell'anticipazione, previa trattenuta sull'importo dovuto della rata annua relativa al riscatto o ricongiunzione».

## Art. 13.

1. L'art. 146 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

«1. In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente medesimo, compete agli aventi diritto, così come individuati dalla normativa statale vigente, secondo i criteri e le modalità ivi previsti».

## Art. 14.

1. Il computo dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, o di indennità equipollenti, avviene nella misura intera con decorrenza 1° giugno 1982 ed il relativo recupero previdenziale a carico del personale va effettuato, in unica soluzione, sull'indennità di buonuscita.

2. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita non danno luogo a corresponsione di interessi ed a rivalutazione monetaria.

## Art. 15.

1. All'art. 153, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il punto 3) è aggiunto il seguente punto: «3-bis) contributi a favore di iniziative previdenziali volontarie».

## Titolo II

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## CAPO I

*Norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale regionale*

## Art. 16.

1. Al personale regionale in servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1985 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, escluso quello di cui al successivo art. 17, l'assegno lordo mensile di cui all'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, viene attribuito, con le decorrenze e nelle misure ivi indicate, in base alla qualifica posseduta, definitivamente a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.

2. Al medesimo personale spetta, con le decorrenze indicate dalla tabella «B» allegata alla presente legge, quale incremento dello stipendio in godimento al 31 dicembre 1986 o alla data di assunzione, se avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di aumento contrattuale, la differenza tra il livello retributivo iniziale stabilito dalla suddetta tabella per la qualifica rivestita alle decorrenze ivi indicate ed il livello retributivo iniziale indicato per la medesima qualifica dalla tabella «B» allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

3. Dagli importi dell'aumento contrattuale determinati ai sensi del precedente comma va detratto l'importo dell'assegno di cui all'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, in godimento al 31 dicembre 1986.

4. Al personale regionale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1985 ed il 1° ottobre 1987, l'eventuale importo corrispondente alla differenza tra l'aumento contrattuale spettante alla data del 1° ottobre 1987 ai sensi del precedente secondo comma e l'ammontare del beneficio contrattuale già in godimento ai sensi del presente articolo, viene attribuito, a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio o comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1985.

## Art. 17.

1. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, non può cumulare negli anni 1985, 1986 e 1987 i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con l'aumento contrattuale definito al secondo comma dell'art. 16 della presente legge.

2. Al predetto personale spetta a decorrere dalla data d'inquadramento, nella qualifica di appartenenza, lo stipendio risultante dalla somma dei seguenti elementi:

a) stipendio in godimento alla data d'inquadramento presso l'ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici e degli altri assegni fissi e continuativi;

b) importo corrispondente all'eventuale differenza tra la misura dell'assegno lordo mensile di cui all'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, e la somma dei benefici contrattuali riferibili al triennio 1985-1987 conseguiti alla data d'inquadramento presso l'Ente di provenienza;

c) quota di salario di riallineamento di cui all'art. 22 della presente legge.

3. A decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1987, dal 1° luglio 1987 e dal 1° ottobre 1987, lo stipendio del personale di cui al presente articolo viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio in godimento al 31 dicembre 1986 determinato ai sensi del precedente secondo comma;

b) importo corrispondente all'eventuale differenza tra la misura dell'aumento contrattuale previsto alle date suddette dal secondo comma del precedente art. 16 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data d'inquadramento presso l'ente di provenienza, detratto l'importo in godimento al 31 dicembre 1986 di cui al secondo comma, lettera b), del presente articolo;

c) rateo al 1° gennaio 1987 del salario individuale di anzianità di cui all'art. 18 della presente legge.

#### Art. 18.

1. Il salario individuale di anzianità corrisposto, a titolo di acconto, al personale regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1987, ai sensi dell'art. 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene definitivamente attribuito a titolo di stipendio in base alla qualifica posseduta alla medesima data, fatti salvi i relativi conguagli.

#### Art. 19.

1. Per il personale che accede alla qualifica superiore con effetto dal 1° gennaio 1987, il beneficio della differenza di livello previsto dall'art. 38, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene determinato in base alla tabella «B» allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

### CAPO II

#### Riallineamento di particolari categorie di personale

#### Art. 20.

1. Al personale regionale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, spetta, a decorrere dalla data di assunzione, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all'art. 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'art. 25, primo comma, della medesima legge regionale.

2. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'art. 23 ed al primo comma dell'art. 26 della sopracitata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di assunzione del dipendente.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per «stipendio in godimento» e per «stipendio iniziale» s'intende lo stipendio iniziale previsto per la qualifica d'appartenenza dalla tabella «B» allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in vigore alla data di assunzione.

#### Art. 21.

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 20 si applicano, a decorrere dalla data d'inquadramento, al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, al personale inquadrato con effetto successivo al 31 dicembre 1982 ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, al personale inquadrato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, al personale inquadrato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, al personale inquadrato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, ed a quello inquadrato ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30.

#### Art. 22.

1. Al personale regionale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, dell'art. 31 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, e dell'art. 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, spetta, a decorrere dalla data d'inquadramento, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all'art. 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'art. 25, primo comma, della medesima legge regionale.

2. Per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data corrispondente al giorno precedente a quella d'inquadramento.

3. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'art. 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per «stipendio in godimento al 31 dicembre 1982» s'intende il trattamento economico in godimento alla data d'inquadramento presso l'ente di provenienza determinato ai sensi delle disposizioni citate al precedente primo comma.

4. Per il personale inquadrato ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, il trattamento economico di cui al precedente terzo comma va depurato del beneficio contrattuale conseguito presso l'ente di provenienza e determinato ai sensi del quarto comma, seconda interlinea, del medesimo articolo.

5. Per il personale inquadrato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, lo stipendio iniziale contemplato nel sopracitato art. 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va individuato in base alla tabella «B» allegata alla già citata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

#### Art. 23.

1. Al personale vincitore di concorsi interni con effetto dal 25 febbraio 1983, dal 19 maggio 1983, dal 1° luglio 1983, dal 1° gennaio 1984, dal 1° gennaio 1985, dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987, spetta, a decorrere dalla data della nomina nella nuova qualifica, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all'art. 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

2. Per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di nomina nella nuova qualifica.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per maturato in godimento s'intende lo stipendio in godimento il giorno precedente la data di nomina, attribuito in base alla normativa vigente anteriormente alla presente legge, diminuito dell'importo corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica immediatamente inferiore, in vigore alla data del passaggio, ed alla classe di stipendio prevista dall'art. 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

4. Per il personale che consegue la nomina nel periodo decorrente dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il beneficio di cui al precedente primo comma va determinato con riferimento allo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 e va attribuito con gli scaglionamenti stabiliti dall'art. 25, primo comma, della già citata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

5. Al personale di cui al precedente quarto comma, l'importo di cui all'art. 24 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va determinato alla data del passaggio in base alla nuova qualifica posseduta.

6. Il salario individuale di anzianità spettante al personale di cui al presente articolo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del biennio in cui è avvenuto il passaggio, viene determinato rapportando l'importo annuo lordo relativo alla nuova qualifica conseguita al numero dei mesi di servizio, o frazione superiore ai quindici giorni, maturati in detta qualifica, detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.

7. Per detto personale non si applica l'art. 38, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

#### Art. 24.

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 23 si applicano anche al personale, già in servizio al 31 dicembre 1982, che ha conseguito il passaggio di qualifica successivamente al 1° gennaio 1983 a seguito superamento di concorso pubblico.

#### Art. 25.

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il segretario particolare e l'addetto di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione, oppure in posizione di comando, disposta dall'amministrazione di appartenenza, su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici.

## Art. 26.

1. Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59, spetta, a decorrere dalla data d'inquadramento, il beneficio di cui all'art. 38, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

2. Al predetto personale si applica l'art. 23 della presente legge.

## CAPO III

*Norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale in quiescenza*

## Art. 27.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e dell'art. 30, quinto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, al personale collocato a riposo anteriormente al 2 gennaio 1985 la retribuzione pensionabile viene determinata computando per gli anni 1985 e 1986 gli importi dell'assegno di cui all'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, nella misura rispettivamente ivi prevista per i medesimi anni e per l'anno 1987 l'aumento contrattuale di cui all'art. 16, secondo comma, della presente legge, decurtato dell'importo del suddetto assegno e previo recupero degli acconti sui futuri miglioramenti eventualmente già erogati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22.

2. Per il personale in quiescenza di cui all'art. 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 115 della medesima legge, l'adeguamento per il triennio 1985-1987, ha luogo, qualora detto personale non abbia già usufruito dei benefici di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, e di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 341, con riferimento agli aumenti corrisposti al corrispondente personale in servizio in base alle precitate norme.

## CAPO IV

*Norme finali e finanziarie*

## Art. 28.

1. L'assegno lordo mensile di cui all'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, cessa di essere corrisposto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla data indicata al precedente comma, e fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico, al personale regionale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, l'aumento contrattuale di cui al secondo comma del precedente art. 16 nella misura in atto alla data medesima ed alle eventuali decorrenze successive.

## Art. 29.

1. In sede di revisione del prossimo contratto relativo al triennio 1988-1990 verranno ridefiniti i criteri e le modalità di attribuzione del compenso incentivante la produttività.

2. Rimane pertanto sospesa per il triennio in corso l'applicazione degli articoli 106, 107 e 108 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituiti dagli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

## Art. 30.

1. Al personale escluso da un concorso interno per titoli a seguito di cancellazione dal ruolo unico del personale regionale che, in applicazione di sentenza amministrativa, sia stato reintegrato nel ruolo, qualora risulti utilmente inserito in graduatoria, si applica il disposto dell'art. 95, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3.

## Art. 31.

1. I benefici stabiliti dalla presente legge non si applicano al personale di cui all'art. 187 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

## Art. 32.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 7, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 fanno carico ai capitoli 150, 154, 155 e 162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987. Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:

a) per l'anno 1987, in termini sia di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 2.350 milioni, 1.350 milioni, 890 milioni e 10 milioni;

b) per ciascuno degli anni 1988 e 1989, rispettivamente di lire 2.500 milioni, 1.400 milioni, 900 milioni e 20 milioni.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12 e 16 fanno carico ai capitoli 160 e 163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, i cui stanziamenti complessivi vengono conseguentemente elevati, in termini di competenza, di lire 2.160 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1987 e di lire 930 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, e, rispettivamente, di lire 4.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1987 e di lire 1.850 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Sui precitati capitoli 160 e 163 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, di lire 300 milioni e, rispettivamente, di lire 800 milioni.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 27 fanno carico al cap. 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1987 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Sul precitato capitolo 158 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni.

4. All'onere complessivo di lire 6.000 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, relativi all'anno 1987, si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 1080: lire 5.000 milioni;

b) capitolo 1081: lire 1.000 milioni.

5. Al restante onere complessivo di lire 16.000 milioni si fa fronte:

a) per lire 8.000 milioni, relativi all'anno 1988, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

1) capitolo 151: lire 800 milioni;

2) capitolo 1080: lire 2.700 milioni;

3) capitolo 1081: lire 2.500 milioni;

4) capitolo 1110: lire 2.000 milioni;

b) per lire 8.000 milioni, relativi all'anno 1989, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

1) capitolo 151: lire 800 milioni;

2) capitolo 1080: lire 4.000 milioni;

3) capitolo 1081: lire 2.500 milioni;

4) capitolo 1110: lire 700 milioni.

## Art. 33.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 ottobre 1987

BIASUTTI

TABELLA «B»

## LIVELLI RETRIBUTIVI INIZIALI ANNUI LORDI

Decorrenza	1-1-1987	1-7-1987	1-10-1987
Addetto pulizie	3.700.000	3.750.000	3.800.000
Commesso	5.600.000	5.700.000	5.750.000
Agente tecnico	6.550.000	6.700.000	6.750.000
Coadiutore-guardia	7.550.000	7.700.000	7.800.000
Segretario-maresciallo	9.550.000	9.700.000	9.800.000
Consigliere	12.150.000	12.400.000	12.500.000
Funzionario	15.850.000	16.150.000	16.300.000
Dirigente	23.950.000	24.350.000	24.600.000

Visto, il Presidente  
BIASUTTI

87R1161

## LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1987, n. 34.

**Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 129 del 27 ottobre 1987)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Capo I

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ACQUEDOTTISTICHE  
NELLA DESTRA TAGLIAMENTO

## Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1986, n. 27 e rifinanziamento della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60

1. L'autorizzazione a finanziare gli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, prevista all'art. 1 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, viene ridotta di lire 3.000 milioni per l'anno 1987.

2. Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'ulteriore spesa complessiva di lire 17.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'anno 1987 con il ricavato dei mutui autorizzati con il primo comma, lettera b), dell'art. 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, e lire 14.000 milioni per l'anno 1989.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 viene istituito, alla rubrica n. 10, programma 1.2.2., spese di investimento, categoria 2.1., sezione VIII, il cap. 2824 (2.1.210.3.08.16) con la denominazione: «Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella destra Tagliamento - finanziate con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1987, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987.

4. Sul precitato cap. 2824 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1082 - «Fondo riserva di cassa» - del precitato stato di previsione.

5. L'onere di lire 14.000 milioni, previsto dal comma 2, fa carico al cap. 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 14.000 milioni per l'anno 1989, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6, partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

6. La denominazione del cap. 2808 viene così modificata: «Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella destra Tagliamento».

## Art. 2.

## Oneri di progettazione

1. Tra le spese per la realizzazione delle opere finanziabili ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, sono comprese quelle relative alla progettazione delle opere stesse.

## Capo II

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE  
DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI

## Art. 3.

## Impianti di acquedotto e fognatura

1. Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al cap. 2815 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5, partita n. 4, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

3. Sul precitato cap. 2815 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

4. Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1988, l'ulteriore limite di impegno di lire 1.200 milioni.

5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.

6. L'onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al cap. 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 2.400 milioni. Al predetto onere di lire 2.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5, partita n. 4, dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

7. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

## Art. 4.

## Rete di metanizzazione

1. Per le finalità previste dall'art. 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 30 milioni per l'anno 1987.

2. Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico al cap. 3095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 30 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5, partita n. 4, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

3. Sul precitato cap. 3095 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 30 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

4. Per le finalità previste dall'art. 3, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzato, nell'anno 1988, l'ulteriore limite di impegno di lire 30 milioni.

5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

6. L'onere di lire 60 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al cap. 3093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 60 milioni. Al predetto onere di lire 60 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5, partita n. 4, dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

7. Gli oneri relativi alle annualità per gli anni dal 1990 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

#### Art. 5.

##### *Municipi e cimiteri*

1. Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 920 milioni per l'anno 1987.

2. Il predetto onere di lire 920 milioni fa carico al cap. 2981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 920 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5, partita n. 4, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

3. Sul precitato cap. 2981 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 920 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

4. Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1988, l'ulteriore limite di impegno di lire 640 milioni.

5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 640 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.

6. L'onere di lire 1.280 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al cap. 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 1.280 milioni. Al predetto onere di lire 1.280 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5, partita n. 4, dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

7. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

#### Art. 6.

##### *Impianti di smaltimento*

1. Per le finalità previste dall'art. 31, comma 3, lettera a) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni per l'anno 1987.

2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al cap. 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 50 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5, partita n. 4, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

3. Sul precitato cap. 2920 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le finalità di cui all'art. 31, comma 3, lettera a) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, contributi in annualità, per un periodo non superiore ad anni venti, nella misura massima del 7% calcolato su un importo pari, al massimo, al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, con esclusione della parte eventualmente assistita in conto capitale.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzato, nell'anno 1988, un limite di impegno di lire 30 milioni.

6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 viene istituito, con decorrenza dall'anno 1988, alla rubrica n. 10, programma 1.2.4., spese di investimento, categoria 2.3., sezione VIII, il cap. 2924 (2.1.232.5.08.16) con la denominazione: «Contributi annui costanti per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e relative attrezzature» e con lo stanziamento complessivo di lire 60 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989. Al predetto onere di lire 60 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5, partita n. 4, dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

8. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

#### Art. 7.

##### *Modalità di concessione*

1. La concessione dei contributi di cui al presente capo è disposta con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I contributi possono essere concessi anche per opere in corso di realizzazione purché iniziate successivamente alla data di adozione della deliberazione con la quale la giunta regionale ha approvato il relativo programma.

#### Capo III

##### MODIFICHE ALL'ART. 7-TER DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1983 N. 20, RECANTE INTERVENTI A FAVORE DELL'EDILIZIA DI CULTO

#### Art. 8.

##### *Contributi «una tantum»*

1. Il terzo comma dell'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è sostituito dal seguente:

«I contributi una tantum sono concessi, in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del 90% della spesa ammissibile.»

## Art. 9.

*Norma transitoria*

1. La disposizione di cui all'art. 8 si applica anche alle domande di finanziamento presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali alla medesima data non sia stato ancora emesso il formale provvedimento di concessione.

## Capo IV

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1984, N. 47, RECANTE NORMATIVA DI PRIMA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE ENERGETICO PREVISTI DALLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 308.

## Art. 10.

*Forma di concessione*

1. Alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, dopo la parola «provvedimenti» sono aggiunte le seguenti parole: «, anche in forma cumulativa.»

## Art. 11.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni del presente capo.

## Capo V

PROVVEDIMENTI PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO

## Art. 12.

*Sovvenzione per il restauro delle facciate di immobili compresi nelle zone di recupero*

1. L'amministrazione regionale, nel contesto delle azioni volte a favorire il processo di riqualificazione urbana, è autorizzata a concedere ai comuni una speciale sovvenzione per il restauro delle facciate degli immobili compresi nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 aprile 1986, n. 18.

## Art. 13.

*Destinatari delle sovvenzioni e spesa ammissibile*

1. La speciale sovvenzione di cui all'art. 12 viene utilizzata dai comuni, limitatamente agli edifici compresi negli ambiti individuati ai sensi dell'art. 14, per interventi diretti su edifici di proprietà comunale, nonché per la concessione di contributi «una tantum» ai soggetti privati proprietari.

2. La spesa ammissibile alle provvidenze di cui al comma 1 non può superare l'importo di L. 10.000 per mq di superficie di facciata, misurata vuoto per pieno dal marciapiede alla linea di gronda dell'edificio.

3. Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, è autorizzato a provvedere, attraverso apposito decreto, alla revisione dell'importo di cui al comma 2, sulla base della variazione dei prezzi al consumo quale risulta dalle rilevazioni ISTAT.

4. Le provvidenze di cui all'art. 12 non possono essere assegnate per interventi di recupero che già fruiscono di altri contributi pubblici.

## Art. 14.

*Modalità di scelta dei soggetti privati e ambiti territoriali di intervento*

1. I comuni ammessi dalla giunta regionale ai benefici di cui all'art. 12, determinano, con apposita deliberazione del consiglio comunale, le modalità di scelta dei soggetti privati da ammettere ai contributi «una tantum» e gli ambiti territoriali di intervento.

## Art. 15.

*Concessione, erogazione ed accertamento della utilizzazione della sovvenzione*

1. La concessione e la contestuale erogazione al comune della sovvenzione di cui all'art. 12 hanno luogo sulla base esclusivamente della presentazione della deliberazione comunale di cui all'art. 14.

2. L'erogazione dei contributi ai singoli proprietari avviene con provvedimenti del sindaco, adottati in attuazione della relativa deliberazione consiliare di concessione, a seguito di verifica dell'esatto adempimento dei lavori autorizzati.

3. L'accertamento che l'utilizzazione della sovvenzione abbia luogo per i fini e con le modalità previste dal presente capo è eseguito dal competente comitato di controllo nell'esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono in base alla disciplina regionale.

## Art. 16.

*Norme finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'art. 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1987 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 viene istituito alla rubrica n. 10, programma 1.2.5., spese d'investimento, categoria 2.3., sezione VIII, il cap. 2989 (2.1.232.5.08.27) con la denominazione: «Sovvenzioni speciali ai comuni per interventi di restauro delle facciate di immobili compresi nelle zone di recupero» con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1987 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 1080 - «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del precitato stato di previsione.

3. Sul precitato cap. 2989 viene altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal medesimo cap. 1080 del precitato stato di previsione.

## Capo VI

NORME REGIONALI PER AGEVOLARE LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI URBANI

## Art. 17.

*Contributi per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, o ai privati concessionari dai medesimi, contributi annui costanti, per la durata di dieci anni, di importo pari al cinque per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani per il traffico di cui all'art. 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41. All'attuazione degli interventi regionali previsti dal presente comma provvede la direzione regionale dei lavori pubblici sentita la direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un limite di impegno di lire 300 milioni per l'anno 1988 ed un ulteriore limite d'impegno di lire 300 milioni per l'anno 1989.

3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:

- a) anno 1988: lire 300 milioni;
- b) anni dal 1989 al 1997: lire 600 milioni;
- c) anno 1998: lire 300 milioni.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 alla Rubrica n. 10, programma 1.2.5., sezione VIII, categoria 2.3., viene istituito, con decorrenza dall'anno 1988, il cap. 2990 (2.1.232.5.08.27) con la denominazione «Contributi annui costanti ai comuni, o ai privati concessionari dai medesimi, per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani per il traffico» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

6. Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte, in relazione al disposto di cui ai commi 7 e 8, mediante storno di pari importo dal capitolo 7730 del precitato stato di previsione.

7. Il limite d'impegno di lire 3.000 milioni autorizzato per l'anno 1984, con l'art. 42 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, viene ridotto di lire 300 milioni per l'anno 1988 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1989.

8. Le annualità relative vengono pertanto ridotte di lire 300 milioni per l'anno 1988 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.

### Capo VII

#### NORME IN MATERIA DI PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

##### Art. 18.

*Effetti dell'approvazione dei piani e organo competente al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione temporanea d'urgenza*

1. L'approvazione dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comporta, oltre alla dichiarazione di pubblica utilità, la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici negli stessi previsti.

2. La competenza al rilascio della autorizzazione all'occupazione temporanea d'urgenza spetta, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, al sindaco del comune in cui deve realizzarsi il piano.

##### Art. 19.

#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 ottobre 1987

BIASUTTI

87R1162

## REGIONE UMBRIA

### LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1987, n. 46.

#### Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1987.

*(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 79 del 28 ottobre 1987)*

*(Omissis).*

87R1163

### LEGGE REGIONALE 3 novembre 1987, n. 47.

#### Norme concernenti la disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 81 del 6 novembre 1987)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

#### *Finalità*

1. In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono emanate le seguenti norme per la disciplina della raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.

##### Art. 2.

#### *Natura delle tartufoie*

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufoie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufoie stesse.

3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

##### Art. 3.

#### *Tartufoie controllate*

1. Si intende per tartufoia controllata quella costituita da uno o più appezzamenti di terreno dove sono presenti una o più aree in cui crescono tartufi allo stato naturale, sottoposte a miglioramenti culturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante tartufigene.

2. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotici con i tartufi;

c) sarchiatura annuale della tartufoia e/o delle singole cave;

d) potatura delle piante simbiotici;

e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;

f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni dieci anni;

g) drenaggio e governo delle acque superficiali;

h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;

i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

3. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, in numero non inferiore a due fra tutte le operazioni indicate al comma precedente.

4. Le operazioni colturali da effettuare vengono individuate, tenuto conto della specie di tartufo esistente sul posto, in sede di sopralluogo dal competente ufficio foreste ed economia montana della giunta regionale, che si avvale di due commissioni ciascuna delle quali è costituita da due rappresentanti dell'ufficio foreste ed economia montana, da un esperto, da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato e da due rappresentanti della Comunità montana competente per territorio e valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi del regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1.

5. La prima commissione opera nell'ambito del territorio di competenza delle Comunità montane dell'alto Tevere umbro, dell'alto Chiascio, del monte Subasio e dei monti del Trasimeno nonché nelle aree di appartenenza dei comuni della provincia di Perugia, non ricompresi nelle Comunità montane; la seconda commissione opera nell'ambito del territorio di competenza delle Comunità montane dei monti Martani e del Serano, della Valnerina, della valle del Nera e monte S. Pancrazio, dell'Amerino e Croce di Serra e del monte Peglia e selva di Meana, nonché nelle aree di appartenenza dei comuni della provincia di Terni non ricompresi nelle Comunità montane.

6. Il proprietario, o conduttore del fondo, all'atto del sopralluogo della commissione può farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole.

7. Per quanto riguarda le specie *Tuber Magnatum Pico*, le operazioni di cui alle lettere *b)* e *g)* del precedente comma secondo, sono considerate necessarie salvo diverso motivato parere della commissione.

8. Le Comunità montane curano la pubblicizzazione del parere della commissione tramite affissione all'albo pretorio; in merito possono essere presentate all'ufficio foreste ed economia montana della giunta regionale osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione.

9. È considerato incremento della tartufoia la messa a dimora di piante tartufigene in ogni cava, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alla potenzialità della tartufoia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui al comma precedente, in sede di sopralluogo; la messa a dimora deve essere effettuata in prossimità della superficie di ciascuna cava o, nei casi di impossibilità, sui terreni idonei prossimi alla medesima.

#### Art. 4.

##### *Tartufaie coltivate*

1. Per tartufoia coltivata si intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora su terreni non prossimi a tartufaie naturali, secondo adeguati sesti d'impianto e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.

2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.

3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al primo comma, verificate dalle commissioni, di cui al quarto comma dell'art. 3 della presente legge.

#### Art. 5.

##### *Riconoscimento tartufoia*

1. L'ufficio foreste ed economia montana della giunta regionale dietro richiesta di coloro che ne hanno il titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate e provvede alla loro iscrizione negli albi regionali all'uopo istituiti a norma del successivo art. 14.

2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:

a) planimetria catastale 1:2000 con l'indicazione dell'area di cava;

b) relazione contenente le caratteristiche dei terreni ed ogni altra documentazione, prevista dalla giunta regionale a seconda che si tratti di tartufoia controllata o coltivata.

3. A seguito del riconoscimento, a coloro che ne hanno titolo sono concesse dalla Regione un congruo numero di tabelle, come previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, previo versamento della corrispondente somma sull'apposito conto corrente regionale.

4. La giunta regionale determina, ai sensi dell'art. 3, terzo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.

5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità triennale ed è rinnovabile previa verifica della commissione tecnica di cui al quarto comma dell'art. 3. Il mancato adempimento alle prescrizioni previste dall'art. 3 comporta la revoca immediata del riconoscimento. L'interessato al nuovo riconoscimento non può richiedere la relativa attestazione prima del termine di un anno dalla data del provvedimento di revoca.

#### Art. 6.

##### *Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli*

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui al quarto comma dell'art. 3.

3. Nei terreni soggetti a vincolo connesso all'attività venatoria la ricerca è consentita previa autorizzazione della Comunità montana competente per territorio che in base alla superficie vincolata, sentito il legale rappresentante dell'Ente gestore o dell'Azienda proprietaria, stabilisce il numero di raccoglitori ammessi, i turni della raccolta e le modalità di accesso al fondo sulla base di apposite direttive emanate dalla giunta regionale.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie, l'attività di ricerca è consentita con le modalità di cui al terzo comma, con l'ausilio di solo due cani, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio.

#### Art. 7.

##### *Delimitazione dei comprensori consorziati*

1. La giunta regionale, sentite le commissioni tecniche di cui al quarto comma dell'art. 3 della presente legge, ai fini della tabellazione prevista al terzo comma dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, approva la delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge.

#### Art. 8.

##### *Ricerca e raccolta dei tartufi*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del «vanghetto» o «vanghella» o dello «zappetto», aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:

a) dal 1° ottobre al 31 dicembre: il *Tuber Magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco;

b) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il *Tuber Melanosporum Vitt*, detto volgarmente tartufo nero pregiato;

c) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il *Tuber brumale var. moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato;

d) dal 1° giugno al 31 agosto: per il *Tuber aestivum Vitt*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

e) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il *Tuber aestivum Var. uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato;

f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

g) dal 15 gennaio al 31 marzo: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

h) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber macrosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.

3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

5. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.

6. È, permesso per ogni raccoglitore, il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 6.

7. Il cane da ricerca di tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

8. In relazione all'andamento climatico stagionale, la giunta regionale, su richiesta presentata da parte di una o più Comunità montane, ha facoltà di introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.

9. La giunta regionale su proposta delle Comunità montane interessate qualora sia necessaria una razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o revocare temporaneamente in tali zone la raccolta.

#### Art. 9.

##### *Idoneità per la raccolta*

1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità davanti ad apposita commissione istituita da ogni Comunità montana, formata dal presidente della stessa o un suo delegato, da un rappresentante della regione Umbria ufficio foreste ed economia montana, nonché da un esperto qualificato in materia, designato dalla Comunità montana medesima e da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.

2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufoie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

4. Il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dalle Comunità montane in relazione al luogo di residenza del richiedente.

5. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà e comunque da essi condotti.

#### Art. 10.

##### *Autorizzazione alla raccolta*

1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui al precedente art. 9, la Comunità montana competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla giunta regionale.

2. Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna Comunità montana, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dalla Comunità montana più vicina a detti comuni.

#### Art. 11.

##### *Iniziativa finanziarie*

1. La Regione promuove e sostiene iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigo e per l'incremento della produzione dei tartufi.

2. A tal fine la giunta regionale può finanziare mediante contributi:

a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;

b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da enti pubblici;

c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;

d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura;

e) realizzazione da parte delle Comunità montane, con obbligo di conduzione, di tartufoie coltivate e/o controllate, anche ai fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;

f) impianto di tartufoie coltivate, realizzate da imprenditori agricoli a titolo principale, a norma del regolamento C.E.E. 797 del 12 marzo 1985 e delle norme attuative regionali, coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, oppure realizzato con l'impiego della manodopera delle Comunità montane in base ad apposite convenzioni con i proprietari dei terreni interessati.

3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente, sono ammessi al contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui al successivo art. 15, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.

#### Art. 12.

##### *Modalità di finanziamento*

1. I finanziamenti previsti dal precedente articolo vengono concessi in conto capitale:

a) per le voci a), b), c), d) ed e) fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa;

b) per la voce f) fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa.

2. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.

3. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa, della idonea certificazione di avvenuto pagamento rilasciata dalla Comunità montana, nonché dal verbale di collaudo, effettuato dai tecnici della Regione.

#### Art. 13.

##### *Progetti speciali*

1. Per quanto concerne la predisposizione, il finanziamento e la realizzazione di progetti speciali di impianti tartufigo, che si inseriscono nella normativa regionale, statale o della Comunità economica europea, vale quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 1983, n. 47.

#### Art. 14.

##### *Albi regionali*

1. La giunta regionale istituisce appositi albi presso l'ufficio foreste ed economia montana, in cui sono iscritte le tartufoie riconosciute come controllate o coltivate, a norma dei precedenti articoli 3, 4 e 5.

2. Nel rispettivo albo sono annotati a cura dell'ufficio foreste ed economia montana, i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufoie, la documentazione catastale relativa ai terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufoie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l'eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.

3. Detti albi sono soggetti ad aggiornamenti triennali a seguito di verifiche sullo stato di conduzione delle tartufaie medesime, effettuate a cura della commissione di cui al precedente art. 3.

#### Art. 15.

##### *Zone geografiche*

1. La giunta regionale provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad identificare ed a delimitare, su cartografia in scala 1:100.000 le zone geografiche di raccolta, sentite le Comunità montane e con il concorso del Corpo forestale dello Stato.

2. Provvede altresì a curare la redazione di una idonea cartografia generale e particolareggiata delle zone naturalmente vocate per la produzione delle varie specie di tartufo, realizzata in scala 1:25.000.

#### Art. 16.

##### *Sanzioni amministrative*

1. I trasgressori alle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 ed alla presente legge, sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate dall'autorità regionale competente in materia, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente, nonché negli articoli 15, 16 e 18 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane da L. 100.000 a L. 1.000.000;

b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm 10 per il *Tuber melanosporum*, a cm 5 per il *Tuber aestivum* e a cm 17 per le altre specie, per ogni decara di terreno o frazioni superiori a mq 10: da L. 10.000 a L. 100.000;

d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq 50: da L. 10.000 a L. 100.000;

e) apertura di buche in soprannumero o mancata riempitura delle stesse, per ogni cinque buche o frazioni di cinque, aperte e non riempite a regola d'arte: da L. 75.000 a L. 750.000;

f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da L. 500.000 a L. 5.000.000;

g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto da L. 500.000 a L. 5.000.000;

h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da L. 10.000 a L. 100.000;

i) raccolta di tartufi immaturi o avariati da L. 300.000 a L. 3.000.000;

l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: da L. 500.000 a L. 5.000.000;

n) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da L. 1.000.000 a L. 10.000.000;

o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da L. 500.000 a L. 5.000.000;

p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da L. 500.000 a L. 5.000.000;

q) tabellazione abusiva dei terreni in contrasto con il terzo comma dell'art. 5: da L. 500.000 a L. 5.000.000 per ogni ettaro inferiore a 0,50.00, con l'obbligo della immediata rimozione a cura della Comunità montana competente per territorio ed a spese del trasgressore;

r) ricerca di tartufi nei terreni soggetti a vincolo in violazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6: da L. 500.000 a L. 5.000.000.

3. Le violazioni sanzionate al precedente comma comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.

4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del precedente secondo comma, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.

5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.

6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottate dall'autorità regionale, competente all'irrogazione delle sanzioni, con contestuale invio di copia del provvedimento alla Comunità montana competente.

7. Chi esercita la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza aver corrisposto la tassa annuale di concessione regionale per l'anno in corso, è soggetto alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 57 e successive integrazioni e modificazioni.

#### Art. 17.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 e la legge regionale 7 marzo 1983, n. 4.

2. Sono soppresse le parole:

1) «della tartuficoltura» all'art. 7, primo comma, lettera c) della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47;

2) «dei tartufi» all'art. 2, primo comma, lettera h), della legge regionale 12 agosto 1981, n. 55;

3) «dei tartufi» alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.

#### Art. 18.

##### *Tassa di concessione*

1. È istituita una tassa di concessione regionale per il rilascio ed il rinnovo annuale del tesserino di autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

2. L'importo della tassa di rilascio e rinnovo è stabilito in L. 16.000 da versare alla tesoreria della Regione.

3. La tassa ha validità di un anno a decorrere dalla data di rilascio del tesserino e comunque scade annualmente con la data di scadenza dello stesso.

4. La tassa suddetta è iscritta al numero d'ordine 26-bis nella tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57.

5. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

#### Art. 19.

##### *Norma finanziaria*

1. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate con la presente legge, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di L. 20.000.000 con imputazione in termini di competenza e cassa, al cap. 4006, di nuova istituzione, nel bilancio regionale, denominato: «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di tartuficoltura» (Tit. 1, sez. 10, rubr. 43, cat. 04); codice S.I.R. 2.1.1.5.4.1.10.12; rifer. bil. plur. 2.24.2.03.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11, secondo comma, lettere a), b), c) e d), della presente legge è autorizzata per l'anno 1987, la spesa di L. 330.000.000 con imputazione in termini di competenza e cassa, al cap. 4051, di nuova istituzione, nel bilancio regionale, denominato: «Contributi regionali per attività formative, di ricerca, sperimentazione, per gestione associata pubblica, nonché per iniziative promozionali, pubblicitarie e culturali in materia di tartuficoltura». (Tit. 1, sez. 10, rubr. 43, cat. 04); codice S.I.R. 1.1.1.6.2.2.10.12; rifer. bil. plur. 2.24.2.03.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11, seconda comma, lettera e) della presente legge è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di L. 100.000.000 con l'imputazione, in termini di competenza e cassa, al cap. 8472, di nuova istituzione, nel bilancio regionale, denominato: «Contributi alle Comunità montane per la realizzazione di tartufoie in terreni pubblici». (Tit. 2, sez. 10, rubr. 43, cat. 03); codice S.I.R. 2.1.2.3.4.3.10.12; rifer. bil. plur. 2.24.2.03.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11, seconda comma, lettera f) della presente legge è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di L. 150.000.000 con imputazione, in termini di competenza e cassa, al cap. 8472, di nuova istituzione, nel bilancio regionale, denominato: «Contributi a favore di imprenditori agricoli, per l'impianto di tartufoie». (Tit. 2, sez. 10, rubr. 43, cat. 03); codice S.I.R. 2.1.2.4.3.3.10.12; rifer. bil. plur. 2.24.2.03.

5. All'onere complessivo di L. 600.000.000 si farà fronte come segue:

1) quanto a L. 11.000.000 con riduzione dello stanziamento previsto per l'anno 1987, sul cap. 4005 della spesa (con riferimento al settore n. 2, programma n. 24, progetto n. 2.03, del bilancio pluriennale 1986/88);

2) quanto a L. 89.000.000 con riduzione dello stanziamento previsto per l'anno 1987 sul cap. 8400 della spesa (riferimento al settore n. 2, programma n. 24, progetto n. 2.03 del bilancio pluriennale 1986/88);

3) quanto a L. 500.000.000 con il prevedibile provento derivante dalla tassa di concessione regionale istituita con l'art. 18 della presente legge. Di conseguenza la previsione di cui al cap. 100 della parte entrata del bilancio pluriennale 1986/88 — anno 1987 — è aumentata di L. 500.000.000.

6. Per gli oneri dal 1988 in poi, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge, sarà stabilita con legge del bilancio a norma dell'art. 2, quarto e quinto comma, nonché dell'art. 5, secondo comma della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, secondo le previsioni recate dai relativi bilanci pluriennali.

7. I proventi derivanti dalle tasse di concessione regionale in materia di tartuficoltura, istituite con l'art. 18 della presente legge, saranno introitate al cap. 100 dell'entrata del bilancio regionale.

8. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 16 saranno introitate al cap. 455, di nuova istituzione nella parte entrate del bilancio regionale, denominato: «Pene pecuniarie per trasgressioni alle norme regionali in materia di tartuficoltura».

#### Art. 20.

##### Norme transitorie e finali

1. Le tabelle recanti qualsiasi dicitura, poste ai sensi della legge 17 luglio 1970, n. 568, perdono qualsiasi efficacia.

2. Le tabellazioni o recinzioni di tartufoie naturali poste nei boschi e nei terreni non coltivati devono essere rimosse entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per consentire la ricerca in conformità alle disposizioni dell'art. 2.

3. I proprietari o conduttori di tartufoie controllate o coltivate, già delimitate con tabelle, sono tenuti, pena la decadenza del diritto di tabellazione, a presentare alla giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza redatta con le modalità di cui all'art. 5.

4. Il competente ufficio regionale, per mezzo della commissione prevista all'art. 3, accerta la sussistenza delle condizioni per la iscrizione agli albi di cui all'art. 14.

5. La giunta regionale, può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare la osservanza delle norme previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e quelle della presente legge.

6. Per le concessioni a terzi non utenti del diritto di raccolta dei tartufi nei terreni gravati da uso civico, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo il diritto di raccolta, la presentazione del piano di conservazione delle tartufoie di cui al secondo comma dell'art. 6 va effettuata entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

7. I raccoglitori in possesso di tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge devono fare richiesta di sostituzione alla Comunità montana competente, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 3 novembre 1987

MANDARINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 9 marzo 1987 (atto n. 402), in data 20 luglio 1987 (atto n. 502) e in data 28 settembre 1987 (atto n. 536) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 ottobre 1987.*

87R1177

## REGIONE PIEMONTE

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 1987, n. 9929.

#### Regolamento relativo all'utilizzo di collaboratori esterni di cui all'art. 30 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 42 del 21 ottobre 1987)*

Allo scopo di assicurare la presenza nelle attività formative di specifiche competenze professionali, gli enti possono avvalersi di collaboratori esterni di comprovata esperienza (art. 30, legge regionale 8/80).

L'attivazione di tali apporti esterni è ammessa esclusivamente sotto forma di collaborazioni professionali, escludendo ogni possibilità di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.

Le collaborazioni professionali sono da ricercarsi all'interno delle seguenti categorie:

- università, politecnico ed altri enti o istituti scientifici di natura pubblica;
- apparati centrali o periferici delle pubbliche amministrazioni;
- società commerciali;
- liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali o portatori di specifiche professionalità non riferibili ad albi professionali.

La collaborazione professionale prestata da dipendenti di enti di cui al punto a) e b) può essere regolata da convenzione con l'ente o da incarico diretto con la persona stessa: in questo caso il dipendente deve essere autorizzato da parte dell'ente di appartenenza a svolgere l'incarico.

La collaborazione professionale richiesta a società commerciale e svolta attraverso dipendenti della stessa, è ammissibile nel solo caso di attinenza tra le attività contenute nell'oggetto sociale dell'impresa e i contenuti didattici del progetto formativo interessato.

Le prestazioni professionali richieste a liberi professionisti di cui al punto d) sono ammesse esclusivamente in relazione alla compatibilità tra la categoria professionale di appartenenza e la materia oggetto dell'incarico.

Infine, qualora non sia possibile reperire personale idoneo nell'ambito delle categorie predette, si potranno attivare collaborazioni professionali anche con singoli soggetti, a condizione che venga dimostrato, da parte dell'ente di formazione, di aver esperito ogni possibile ricerca nelle predette categorie e acquisendo ai propri atti ogni documentazione comprovante l'effettiva professionalità della persona incaricata.

Ai fini dell'attivazione delle collaborazioni esterne come sopra precisato, l'ente è tenuto evidenziare nel bilancio di previsione il monte ore complessivo di docenza che intende svolgere attraverso collaborazioni professionali ed il corrispondente onere complessivo previsto.

Al fine di favorire l'apporto di competenze esterne specifiche anche nell'ambito delle attività di programmazione didattica e di innovazione nella gestione degli aspetti amministrativi, la Regione valuterà i progetti che gli enti vorranno presentare, qualora contengano sicuri effetti di ricaduta sul sistema formativo.

Contestualmente al bilancio di previsione l'ente presenterà un quadro analitico delle esigenze, conseguenti alla programmazione didattica, di tali apporti esterni, sul quale sia stato acquisito il parere del collegio dei docenti.

Le spese sostenute dagli enti di formazione professionale, relative alle collaborazioni professionali richieste, saranno riconosciute in sede di verifica contabile soltanto se assunte nel pieno rispetto della legislazione vigente, nonché della normativa regionale e degli accordi sottoscritti tra la Regione, gli enti di formazione professionale e le O.O.S.S.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 della legge regionale 8/80 vengono definiti, per l'anno formativo 1987/88, i seguenti limiti massimi di spesa, per la remunerazione della collaborazione di cui sopra, riconoscibili in sede di rendicontazione finale:

per le prestazioni rese dai soggetti di cui al punto a): L. 90.000 + I.V.A. orarie;

per le prestazioni rese dai soggetti di cui al punto b), c) e d): lire 60.000 + I.V.A. orarie.

Tale spesa dovrà comunque rientrare nel limite di finanziamento determinato dal prodotto delle ore di collaborazioni professionali che si intendono attivare per il parametro di L. 36.500 per i corsi di 1° livello e di L. 50.000 per i corsi di 2° livello, a cui è possibile aggiungere le eventuali economie derivanti dall'ottimizzazione delle risorse relative all'utilizzo di personale impegnato nelle attività didattiche e/o amministrative.

87R1157

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

### Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 settembre 1987, n. 13.

Regolamento di esecuzione all'art. 35-bis, 13° comma della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 27 ottobre 1987)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche «Disciplina delle zone per insediamenti produttivi»;

Visto in particolare l'art. 35-bis, 13° comma, della precitata legge provinciale;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3316 del 15 giugno 1987;

Decreta:

Viene abrogato l'art. 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1986, n. 28.

È emanato, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto il regolamento di esecuzione dell'art. 35-bis, 13° comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 7 settembre 1987

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1987

Registro n. 15, foglio n. 82

### REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALL'ART.35-BIS 13° COMMA DELLA LEGGE PROVINCIALE 20 AGOSTO 1972, N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICHE

#### Art. 1.

1. Nelle zone per insediamenti produttivi è ammesso il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio in funzione della prevalente attività artigianale, industriale o di commercio all'ingrosso, per le tabelle merceologiche stabilite dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, strettamente rispondenti alla gamma merceologica trattata con l'attività prevalente.

2. Nel caso di attività prevalente di commercio all'ingrosso il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio è ammesso per le seguenti tabelle merceologiche:

combustibili: tab. XIV/8 «combustibili esclusi quelli per trazione»;

materiali edili: tab. XIV/16 e relative sottotabelle «materiale da costruzione legname-materiale per impianti igienico-sanitari»;

prodotti per l'esercizio dell'agricoltura: tab. XIV/4 «prodotti per l'agricoltura»;

automobili: tab. XIV/7/A «autoveicoli e rimorchi, autoradio»;

macchine utensili: tab. XIII «macchine, attrezzature e articoli tecnici di ogni tipo e articoli antincendio».

3. Nel caso di prevalente attività artigianale e/o industriale, qualora non sia possibile individuare la tabella merceologica di cui al secondo comma ovvero la tabella corrispondente abbia un contenuto di voci merceologiche troppo ampio rispetto agli articoli effettivamente trattati dall'azienda, si fa riferimento alla tabella merceologica XIV/37/A, indicando caso per caso singole e limitate voci merceologiche, strettamente omogenee con l'attività prevalente.

87R1164

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 settembre 1987, n. 14.**

**Integrazione al regolamento di attuazione della formazione dei medici di base emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 20 ottobre 1986, n. 20.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 27 ottobre 1987)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3750 del 7 luglio 1986, che approva il regolamento di attuazione della formazione dei medici di base.

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 20 ottobre 1986, n. 20, «Regolamento di attuazione della formazione dei medici di base»;

Visto l'art. 48 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4146 del 13 luglio 1987 riguardante l'integrazione al regolamento di attuazione della formazione dei medici di base;

Decreta:

È emanato l'acclusa integrazione al regolamento di attuazione della formazione dei medici di base, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 20 ottobre 1986, n. 20.

Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 7 settembre 1987

*Il presidente:* MAGNAGO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1987  
Registro n. 15, foglio n. 83*

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA FORMAZIONE DEI MEDICI DI BASE, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO DEL 20 OTTOBRE 1986, N. 20.**

**Art. 1.**

1. Il primo comma dell'art. 4 del regolamento è integrato con la seguente frase:

«I medici di base in formazione possono inoltre, in caso di necessità, essere anche impegnati nel servizio di guardia medica notturna e festiva in forma attiva di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

**87R1165**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- ABRUZZO**
- ◇ **CHIETI**  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
  - ◇ **L'AQUILA**  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
  - ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146
  - ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9
- BASILICATA**
- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
  - ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria
- CALABRIA**
- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
  - ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
  - ◇ **CROTONE (Catanzaro)**  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
  - ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giudicca
  - ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144
- CAMPANIA**
- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
  - ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
  - ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
  - ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
  - ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
  - ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
  - ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
  - ◇ **PAGANI (Salerno)**  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
  - ◇ **SALERNO**  
Libreria INTERNAZIONALE  
Piazza XXIV Maggio, 10/11
- EMILIA-ROMAGNA**
- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI  
di Laura Zagatti  
Via Matteotti, 36/B
  - ◇ **CERVIA (Ravenna)**  
Ed. Libr. UMILIANI MARIO  
Corso Mazzini, 36
  - ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
  - ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54
  - Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
  - ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
  - ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
  - ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
  - ◇ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
  - ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
  - ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3
- FRIULI-VENEZIA GIULIA**
- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
  - ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
  - ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
  - ◇ **UDINE**  
Cartolibreria -UNIVERSITAS-  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20
- LAZIO**
- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
  - ◇ **FROSINONE**  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
  - ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
  - ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
  - ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
  - ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121
  - ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
  - ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
  - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
  - ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari
- LIGURIA**
- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
  - ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
  - ◇ **SAVONA**  
Libreria G.B. MONETA  
di Schiavi Mario  
Via P. Boselli, 8/r
- LOMBARDIA**
- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
  - ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
  - ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
  - ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
  - ◇ **CREMONA**  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
  - ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
  - ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
  - ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14,
  - ◇ **VARESE**  
Libreria F.lli VERONI  
di Veroni Aldo e C.  
Via Robbioni, 5
- MARCHE**
- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5
- ASCOLI PICENO**
- Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23
  - Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- MACERATA**
- Libreria MORICETTA  
Piazza Annessione, 1
  - Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- PESARO**
- Libreria SEMPRUCCI  
Corso XI Settembre, 6
- S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
- Libreria ALBERTINI  
Via Risorgimento, 33
- MOLISE**
- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria Di E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
  - ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115
- PIEMONTE**
- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122
  - Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
  - ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
  - ◇ **ASTI**  
Ditta I.C.A.  
Via De Rolandis
  - ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
  - ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
  - ◇ **NOVARA**  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
  - ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20
  - ◇ **VERCELLI**  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73
- PUGLIA**
- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
  - ◇ **BARI**  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86  
Libreria Franco Milella  
Viale della Repubblica, 16/B
  - ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
  - ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
  - ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
  - ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
  - ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229
- SARDEGNA**
- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
  - ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
  - ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
  - ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
  - ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10
- SICILIA**
- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
  - ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
  - ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62
  - Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
  - ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
  - ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
  - ◇ **MESSINA**  
Libreria O.S.P.E.  
Piazza Cairoli, isol. 221
  - ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO L.CAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Oriando 15/16
  - ◇ **RAGUSA**  
Libreria DANTE  
Piazza Libertà
  - ◇ **SIACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
  - ◇ **TRAPANI**  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 30
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
  - ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carlucci, 9
  - ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
  - ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via Fillungo, 43  
Libreria Profile SESTANTE  
Via Montanara, 9
  - ◇ **MASSA**  
Libreria VORTUS  
Galleria L. Da Vinci, 27
  - ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 12
  - ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalò, 37
  - ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
  - ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
  - ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
  - ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29
- VALLE D'AOSTA**
- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tiliier, 34
- VENETO**
- ◇ **BELLUNO**  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
  - ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
  - ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
  - ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
  - ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
  - ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
  - ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie specializzate di:  
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale . . . . .	L.	220.000
- semestrale . . . . .	L.	120.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale . . . . .	L.	28.000
- semestrale . . . . .	L.	17.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale . . . . .	L.	105.000
- semestrale . . . . .	L.	58.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale . . . . .	L.	28.000
- semestrale . . . . .	L.	17.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale . . . . .	L.	100.000
- semestrale . . . . .	L.	60.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale . . . . .	L.	375.000
- semestrale . . . . .	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L.	800

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L.	800

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L.	3.400

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<b>Invio settimanale</b> N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta . . . . .	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L.	120.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221